



PROVINCIA DI TARANTO

5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Registro Generale N. 195 DEL 19/02/2021

OGGETTO: PROCEDURA DI V.I.A. E V.INC.A. (L.R. 11/01 SMI E D.LGS. 152/06 SMI) COORDINATA CON LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 109 DEL D.LGS. 152/06 SMI, PER IL PROGETTO DI “MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI MARINI FINALIZZATA AL RIPRISTINO DEL PASSO D'ACCESSO AL PORTO TURISTICO DI CAMPOMARINO DI MARUGGIO (TA) E CONTESTUALE RIPASCIMENTO DELLA SPIAGGIA LIMITROFA”.
PROPONENTE: TORRE MOLINE SPA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

La Società Torre Moline SpA con sede legale in Maruggio (TA) c/o Porto Turistico di Campomarino – P.IVA 02292740731, legale rappresentante Cavallo Francesco – in data 04.08.2016 prot. prov.le n. 33410/A presentava alla Provincia di Taranto l'istanza per l'avvio del procedimento coordinato di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e Autorizzazione di cui all'art. 109 del D.Lgs. 152/06 smi, per il progetto di “*Movimentazione di sedimenti marini finalizzata al ripristino del passo d'accesso al porto turistico di Campomarino di Maruggio (TA) e contestuale ripascimento della spiaggia limitrofa*”.

Descrizione dell'intervento

La Società nella documentazione progettuale allegata all'istanza di che trattasi descrive quanto di seguito riportato.

La struttura portuale di Campomarino di Maruggio (TA), con funzione turistica e peschereccia, è situata a SE del Porto di Taranto (a circa 19 miglia nautiche) e dista circa 23,5 miglia nautiche dal Porto di Gallipoli.

Il porto esistente è distinto in due bacini:

- il bacino di levante, con destinazione peschereccia;
- il bacino di ponente, con destinazione turistica.

I due bacini sono separati da un'ampia banchina centrale, di pertinenza del porto turistico, sulla quale sono stati realizzati alcuni edifici di servizio. La Torre Moline S.p.A. ha ottenuto Concessione Demaniale Marittima n. 210 del R.C., n. 2774 del R.Rep., n. 30 del R.C. del 15.05.2001, approvata con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 25.05.2001, vistata dalla Corte dei Conti in data

29.07.2001, relativa all'area destinata al bacino turistico e lo specchio acqueo in esso racchiuso. La consegna delle aree demaniali è stata effettuata dalla Capitaneria di Porto di Taranto con verbale in data 25.07.2001. Il bacino portuale è attualmente in attività e fornisce vari servizi ai diportisti, erogati dalla Società mista Torre Moline S.p.A.

I fondali del porto di Campomarino presentano una composizione prevalentemente sabbiosa, sia all'interno del bacino sia nella zona esterna prospiciente l'attuale imboccatura.

L'intervento di cui trattasi prevede un'attività di rimozione del materiale sabbioso da effettuare:

- in una fascia parallela a quasi tutta la lunghezza del molo di sopraflutto;
- nel tratto prospiciente l'imboccatura portuale;
- a ridosso dell'ultimo tratto del molo di sottoflutto.

In Fig. 2.3.A si evidenziano le superfici di fondale del bacino portuale per le quali sono previste le attività di escavo che di seguito vengono elencate:

- l'area riportata in rigato nella planimetria (definita zona 1) e localizzata nel settore Sud a ridosso del molo di sopraflutto, individua una superficie (10.014,4 mq) per la quale è previsto un approfondimento dei fondali attuali di 1,5 m;
- l'area in tratteggio posta in corrispondenza dell'imboccatura del bacino (definita zona 2) individua una superficie (8.004,7 mq) per la quale è prevista un'escavazione dei fondali attuali di 1,5 m;

Pertanto, nel caso specifico in esame, poiché l'intera superficie da dragare ammonta a circa 18.000 mq per una profondità di scavo di 1,5 m si prevede un escavo pari a 27.000 mc di materiale sabbioso. Moltiplicando tale volume per un peso specifico di 1,8 si ottengono 48.600 tonnellate di sabbia da scavare.

Ipotizzando una movimentazione giornaliera stimata in circa 2000 mc, saranno necessari circa 10/15 giorni lavorativi per lo spostamento del materiale che ostruisce il passo di accesso al porto (cronoprogramma complessivo dei lavori pari a 5 settimane)

Le modalità tecniche operative dell'escavazione consisteranno in un sistema aspirante/premente attraverso l'impiego di una unità dragante costituita da pompa idraulica dragante HY 85/160 che pomperà la sabbia escavata mediante tubazione sui tratti di costa individuati, sia sulla spiaggia emersa sia sulla spiaggia sommersa prospiciente. Gli interventi di scavo saranno eseguiti solo in aree opportunamente delimitate da panne anti-torbidità, zavorrate. Tali panne permetteranno la rimozione e la movimentazione dei materiali presenti sul fondo, evitando ai sedimenti in sospensione di disperdersi nelle aree circostanti soprattutto nelle aree di deposizione.

Il destino finale delle sabbie sarà la deposizione delle stesse su spiaggia emersa e sommersa del tratto di costa limitrofo, ad ovest della struttura portuale. A causa dei limiti operativi del sistema escavante sono stati individuati due tratti di costa quasi adiacenti alla struttura portuale, situati ad ovest della stessa, oggetto di un contesto di criticità erosiva.





Fig. 2.3.A - Superfici da dragare all'interno (Zona 1) e all'esterno (Zona 2) del porto.



*In azzurro il tracciato relativo al percorso della tubazione per il trasporto delle sabbie
In verde i siti oggetto di ripascimento*

La deposizione delle sabbie sarà poi soggetta a livellamento attraverso l'impiego di mezzi meccanici al fine di conferire alla spiaggia un profilo degradante con la più bassa pendenza possibile, sino alla spiaggia sommersa, al fine di ridefinire il profilo costiero.

Inquadramento dell'area oggetto d'intervento

Il porto di Campomarino è individuato nel PRG del Comune di Maruggio al foglio 34 particelle 2934 sub 1 e sub 2. Il sito è tipizzato nel PRG vigente alla categoria F.3 "aree di rispetto litoraneo".

L'area oggetto di intervento è vincolata con Decreto di vincolo paesaggistico art. 134 D.Lgs. n. 42/2004 “*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera orientale Jonica-Salentina sita nei Comuni di Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio e Manduria*”, inoltre, è tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 “*territori costieri*”.

Con riferimento al PPTR, si rappresenta che l'area d'intervento ricade nell'Ambito paesaggistico “Tavoliere salentino”, figura territoriale “Le Murge tarantine”.

Nel Sistema delle tutele si evince quanto segue:

Struttura idro-geo-morfologica

- Beni paesaggistici: gli interventi di ripascimento dell'arenile sabbioso interessano un *territorio costiero*;
- Ulteriori contesti: gli interventi di ripascimento dell'arenile sabbioso interessano un'area sottoposta a *vincolo idrogeologico* e si pongono in prossimità di *n. 2 cordoni dunari*.

Struttura ecosistemica e ambientale

- Beni paesaggistici: gli interventi non interessano beni della struttura ecosistemica e ambientale;
- Ulteriori contesti: gli interventi di ripascimento dell'arenile sabbioso interessano un'area di *rispetto bosco* e si pongono in prossimità a *due siti di rilevanza naturalistica* “*SIC Duna di Campomarino*” e “*SIC-mare Duna di Campomarino*”.

Struttura antropico e storico-culturale

- Beni paesaggistici: gli interventi di ripascimento dell'arenile sabbioso interessano un'area di notevole interesse pubblico (Decreto di vincolo paesaggistico ex art. 134 D.Lgs. n. 42/2004 “*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera orientale Jonica-Salentina sita nei Comuni di Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio e Manduria*”);
- Ulteriori contesti: gli interventi non interessano ulteriori contesti della struttura antropica e storico-culturale.

Nessuna delle attività in progetto riguarda o si svolge direttamente su aree terrestri o marine incluse nella perimetrazione del SIC. Le aree di ripascimento non interessano gli habitat di interesse comunitario caratterizzanti il limitrofo SIC.

L'intervento è esterno al perimetro della Rete Natura 2000. Nello specifico l'area da sottoporre ad interventi di dragaggio e ripascimento risulta essere ubicata a circa 50 mt dal limite dell'area SIC costiera “Duna di Campomarino” e circa 350 mt dal medesimo SIC Mare.

Relativamente al quadro di riferimento ambientale, la Società nel SIA dichiara quanto segue: “*Le caratteristiche dimensionali delle opere in progetto estremamente limitate, individuate nel quadro di riferimento progettuale, configurano un intervento che, per caratteristiche tipologiche, non andrà a realizzare impatti significativi, di segno negativo, sulla struttura ambientale interessata. Il progetto, per caratteristiche ubicazionali, interviene all'interno di una zona geografica già fortemente antropizzata. Va sottolineato, inoltre, come l'opera di ripascimento costiero non potrà che avere effetti benefici sulla difesa del litorale a tutto vantaggio del “ SIC duna di Campomarino ” che potrà avvalersi del bilancio positivo dei sedimenti apportati.*”.

Piano di monitoraggio

L'attività di movimentazione delle sabbie, generalmente produce una serie di impatti ambientali relativi alla qualità delle acque in cui le attività si esplicano. Di solito, il rischio maggiore è rappresentato dalla eventuale risospensione di sostanze inquinanti eventualmente presenti nelle sabbie stesse. In questo caso, la classificazione delle sabbie effettuata attraverso la determinazione dei parametri analitici indicati dalle norme, esclude tale ipotesi per l'assenza di tali sostanze. Tuttavia, non si possono escludere alcuni effetti temporanei in relazione all'aumento di torbidità delle acque dovuto alla movimentazione.

Tale fenomeno è da escludersi in relazione al sito di escavo, poiché il sistema aspirante evita la dispersione e la risospensione delle sabbie nella colonna d'acqua. Mentre, invece, il fenomeno si evidenzierà presso il sito di deposito ma verrà contenuto dalle panne galleggianti.

Al fine di monitorare, comunque, la eventuale dispersione/diffusione delle sabbie, verranno effettuato un monitoraggio attraverso l'effettuazione dei prelievi, durante le operazioni, per la determinazione di alcuni parametri chimici e delle misurazioni della torbidità.

Il piano di monitoraggio individua n. 6 punti di campionamento



Fig. 1 – Posizionamento dei punti di campionamento relativi al piano di monitoraggio

I punti indicati sono georeferenziati secondo la seguente tabella:

	monitoraggio	latitudine	longitudine
1	campione monit 1	40° 17.768'N	17° 33.337'E
2	campione monit 2	40° 17.712'N	17° 33.334'E
3	campione monit 3	40° 17.625'N	17° 33.343'E
4	campione monit4	40° 17.767'N	17° 33.562'E
5	campione monit5	40° 17.704'N	17° 33.563'E
6	campione monit6	40° 17.624'N	17° 33.560'E

Alla luce degli esiti analitici sulla qualità delle sabbie oggetto dell'intervento, risultate pressoché indenni da sostanze e/o elementi di carattere tossico o più in generale inquinante, la Società valuta di concentrare l'attenzione del piano di monitoraggio sul parametro della torbidità quale indicatore indiretto dell'eventuale impatto dei lavori di escavo e ripascimento.

Frequenze del campionamento

Monitoraggio ante operam

L'indagine condotta ante operam avrà la durata complessiva di 10 giorni da realizzare in un arco temporale mensile, al fine di evidenziare il valore di fondo della torbidità connaturata al sito di intervento in varie condizioni meteomarine.

In particolare, si valuta di individuare il punto di monitoraggio in cui si richiede il non superamento del valore di torbidità corrispondente al 90° percentile dello spettro di misure effettuato nella presente fase, nel punto 6 dalle seguenti coordinate: lat. 40°17.624'N e long. 17°33.560'E

Monitoraggio in itinere

La frequenza del monitoraggio in itinere sarà funzionalmente connessa alle giornate di lavoro al fine di monitorare l'andamento della torbidità nei punti già evidenziati (1-6) al fine di sospendere i lavori stessi se si dovessero registrare valori superiori al limite già individuato nella fase ante operam (punto 6).

Come già evidenziato verranno adottate allo scopo tutte quelle misure di mitigazione degli impatti come l'adozione di panne verticali onde favorire ed accelerare la sedimentazione e l'eventuale sospensione dei lavori in condizione di vento e mare sfavorevoli, al fine di minimizzare i fenomeni del trasporto solido in sospensione.

Monitoraggio post opera

La frequenza del monitoraggio post opera sarà a scadenza giornaliera per i successivi sei giorni posteriori al termine dei lavori di ripascimento, al fine di monitorare l'estinzione progressiva nel tempo della torbidità nei punti di campionamento, con particolare riferimento al punto sei onde verificarne la congruità con il valore soglia stabilito in fase ante operam.

Procedimento istruttorio

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 32980/A del 01.08.2016 la Società Torre Moline SpA presentava istanza di autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. 152/06 smi per il progetto di *“Movimentazione di sedimenti marini finalizzata al ripristino del passo d'accesso al porto turistico di Campomarino di Maruggio (Ta) e contestuale ripascimento della spiaggia limitrofa”*.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 33410/A del 04.08.2016 la Società Torre Moline SpA presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 11/01 smi e D.Lgs. 152/06 smi per il progetto in oggetto riportato, chiedendo di coordinare tale procedura con la procedura ex art. 109 del D.Lgs. 152/06 smi di cui sopra.

Con nota prot. prov.le n. 38031/P del 22.09.2016 la Provincia di Taranto chiedeva alla Società di regolarizzare le istanze presentate.

Con nota acquisita al prot. prov.le 40710/A del 11.10.2016 la Società regolarizzava le istanze di che trattasi, trasmettendo quanto segue: copia del documento di riconoscimento del proponente, copia del documento di riconoscimento del tecnico progettista relativo all'attestazione dell'importo dei lavori, copia delle avvenute pubblicazioni su quotidiano a diffusione regionale e sul BURP (Quotidiano del 03.09.2016 e BURP n. 94 del 11.08.2016), CD contenente la documentazione progettuale provvista di firma digitale, marca da bollo.

Con nota prot. prov.le n. 42800/P del 25.10.2016 la Provincia di Taranto chiedeva alla Società di regolarizzare le pubblicazioni così come previsto dall'art. 24 co. 3 del D.Lgs. 152/06 e di allegare all'istanza di VIA il progetto definitivo del progetto così come previsto dalla normativa sulla VIA.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 44372/A del 07.11.2016 la Società trasmetteva quanto segue: copia digitale a firma del progettista del progetto definitivo e files collegati, copia delle nuove pubblicazioni secondo le disposizioni normative (Quotidiano di Puglia del 31.10.2016 e BURP n. 125 del 3.11.2016).

Si specifica che dalla data delle pubblicazioni di cui sopra, decorsi 60 giorni non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito.

Con nota prot. prov.le n. 45770/P del 16.11.2016 la Provincia di Tarano convocava conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 s.m.i.

In data 16.12.2016 si teneva la prima riunione della conferenza di servizi.

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare – Divisione II Biodiversità, Aree Protette, Flora e Fauna, nota prot. 24649/PNM del 23.11.2016, acquisita al prot. prov.le n. 47184/A del 30.11.2016 – “... *Come è noto, l'applicazione del D.P.R. 357/97 e s.m.i. si incardina in capo all'Autorità regionale e, nel caso de quo, risulta convocato il competente Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia. Poiché l'attività di vigilanza attribuita a questa Direzione non prevede la partecipazione a tali incontri, si rimanda alle determinazioni che saranno raggiunte in sede di Conferenza. Con specifico riferimento alla procedura di valutazione di incidenza (art. 5 DPR 357/97 e s.m.i.) si ricorda tuttavia l'attenzione posta dalla Commissione europea su tema mediante l'avvio dell'EU Pilot 6730/14/ENVI afferente l'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".*”.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, nota prot. 10673 del 28.11.2016, acquisita al prot. prov.le n. 48080/A del 06.12.2016 – “... *Si rappresenta che a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo alle regioni per effetto del D.Lgs. 112/98 e ss.mm.ii., ed ai sensi della L.R. n. 17/2006 ai comuni competenti per territorio, questo Ufficio non è titolato ad esprimere il richiesto parere, rimane comunque interessato alla richiesta di eventuale consegna delle aree d.m. per il tramite della Capitaneria di Porto di Taranto, ai sensi dell'art. 34 C.N. e art. 36 R.C.N.*”.
- Regione Puglia – Servizio Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Marittimo, nota prot. 18433 del 01.12.2016, acquisita al prot. prov.le n. 48145/A del 07.12.2016 – “... ***Per quanto attiene agli aspetti demaniali*** *allo scrivente Servizio non residuano competenze in merito all'autorizzazione ai fini demaniali marittimi dell'intervento previsto, essendo lo stesso localizzato all'esterno dell'area detenuta in concessione dalla società Torre Moline SpA in virtù dell'atto formale n. 30/2001.*
Per quanto attiene agli aspetti della pianificazione costiera *si rileva che l'area individuata per il refluento del materiale dragato dal porto e dunque il ripascimento della spiaggia, risulta essere caratterizzata come CIS2 e in parte C2S2 a mente delle classificazioni operate nel P.R.C. approvato con D.G.R. 2273/2011; inoltre le “Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi”, nel tratto di litorale in argomento, pur non prevedendo esplicitamente interventi di ripascimento degli arenili, rimandano, sulla base di dati di monitoraggio, all'opportunità di “realizzare eventuali tipi di opere di protezione, i quali dovranno essere accuratamente studiati valutandone il loro impatto sulla dinamica dei sedimenti nella SubUnità fisiografica, anche mediante l'utilizzo di studi specialistici eseguiti con l'ausilio di modello fisico e/o numerico”.*
Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'intervento in oggetto appare in linea di massima coerente con lo stato di fatto evidenziato nel P.R.C. vigente e compatibile con le Linee guida sopra citate. Non di meno, in ordine alla documentazione posta ad oggetto della Conferenza di Servizi, si ritiene doveroso evidenziare le seguenti carenze/incongruenze:
 - a) Manca uno studio meteo-marino che evidenzi le dinamiche di trasporto solido costiero coinvolte nel processo di accumulo delle sabbie all'interno del porto di Campomarino;*
 - b) Manca una modellazione numerica che dimostri la bontà dell'intervento anche alla luce degli effetti attesi post operam sulla dinamica del trasporto solido costiero nella sub/unità*

fisiografica e con particolare riguardo all'ingresso di sedimenti nel bacino portuale; ciò anche al fine di valutare la durabilità dell'intervento e l'eventuale necessità di successive opere di manutenzione dello stesso;

- c) Il computo metrico, di cui alla relazione di progetto, riporta un volume di sedimenti da dragare pari a 47.000 mc, ciò in contrasto con quanto relazionato nei paragrafi precedenti dello stesso documento, nei quali il volume di sedimenti da dragare viene stimato in 27.000 mc (valore quest'ultimo ottenuto considerando un approfondimento del fondale di 1,5 metri operato su una superficie di 18.000 mq). Sul punto appare doveroso un chiarimento del proponente circa l'effettiva estensione dell'intervento all'interno del bacino portuale (è oggetto di intervento anche la darsena peschereccia?) e quindi dei volumi da dragare;
- d) Sarebbe inoltre opportuno, esclusivamente per rendere chiara la reale portata economica dell'intervento in esame (atteso che i costi dell'intervento sarebbero a carico della proponente Torre Moline SpA), riportare nel computo metrico voci di opere pubbliche Puglia e Basilicata, con indicazione dei relativi codici. E' doveroso al riguardo far notare che le voci di prezzo indicate per le operazioni di dragaggio e ripascimento paiono ridondanti e non in linea con quanto previsto dai predetti prezzari;
- e) Gli allegati grafici risultano carenti in numero e livello di dettaglio e pertanto insufficienti a restituire una rappresentazione adeguata sia dello stato di fatto che dello stato dei luoghi post operam.

Per quanto sopra esposto questo Servizio, in attesa delle necessarie integrazioni progettuali, sospende qualsiasi giudizio di merito sul progetto in argomento.

A margine, per quanto attiene al procedimento oggetto della convocata Conferenza di Servizi, si ritiene utile evidenziare che:

- 1) In virtù delle prerogative attribuitegli con L.R. 20/2000, spetta al Comune costiero il compito di provvedere al dragaggio delle aree portuali in argomento, inoltre anche il previsto ripascimento, trattandosi di intervento di difesa costiera, rientra a pieno titolo fra le competenze dell'Amministrazione comunale;
- 2) La società Torre Moline S.p.A., in qualità di Concessionario dell'approdo turistico, è chiamata a sostenere i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 6, lettera h) dell'atto Formale 30/2001, anche per le aree esterne alla concessione;
- 3) Per quanto ai punti precedenti, la società Torre Moline S.p.A., in qualità di portatore di interesse per una buona gestione dell'infrastruttura portuale, potrà proporre all'Amministrazione comunale la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti -, con il quale la stessa si impegna ad eseguire i lavori in oggetto;
- 4) L'accordo fra il Comune e la stessa società Concessionaria Torre Moline S.p.A. operato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, consentirà a quest'ultima l'esecuzione **diretta** delle opere, ciò senza peraltro comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione comunale;
- 5) La società Concessionaria Torre Moline S.p.A., nell'articolato del contratto di sponsorizzazione, dovrà esplicitamente rinunciare a rivalersi, **a qualsiasi titolo**, nei confronti del Comune costiero o di qualsiasi altra Amministrazione (Provincia, Regione, Stato), dei costi sostenuti per i lavori in oggetto.

Per quanto sopra esposto, il provvedimento di VIA dovrà essere rilasciato al Comune costiero che, in virtù del contratto di sponsorizzazione, affiderà allo sponsor (Torre Moline S.p.A.) l'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.”.

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, nota prot. 7967 del 02.12.2016, acquisita al prot. prov.le n. 48356/A del 09.12.2016 – “... questa Soprintendenza con la presente nota chiede di avere copia completa in forma cartacea dell'intero

progetto al fine di consentire a questo Ufficio l'espressione del proprio motivato parere di competenza, al fine di esplicitare le funzioni ad essa delegate. ...".

- Regione Puglia Servizio Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Marittimo, nota prot. 18793 del 06.12.2016, acquisita al prot. prov.le n. 48394/A del 09.12.2016 – “... **Per quanto attiene il punto A) della nota AOO_108_01/12/2016 n. 18433**

*Lo studio meteomarinò prodotto non evidenzia in modo chiaro quali siano le dinamiche coinvolte nell'accumulo di sabbia all'interno del porto turistico di Campomarino. A tal proposito giova ricordare che nel progetto definitivo allegato all'Atto Formale 30/2001, si sottolinea come nell'orizzonte temporale 1981-1997 si sia registrato un “notevole fenomeno di insabbiamento, che interessa principalmente i fondali situati all'interno del 2° e 3° braccio del molo foraneo (intero tratto del molo di sopraflutto parallelo alla linea di costa), per una larghezza pari a circa quella dell'imboccatura portuale. L'elaborato “Studio della dinamica del litorale”, e nello specifico il **paragrafo 5. Correnti longitudinali e trasporto solido lungo la costa**, dovrebbe evidenziare, anche con un'analisi stagionale degli eventi meteomarini, quali sono le dinamiche costiere che portano all'accumulo dei sedimenti all'interno del bacino portuale, quantificandone i volumi medi annui. E' presumibile infatti che, seppure la modellazione relazionata in progetto restituisca **per il vertice 1 un FER** diretto verso ovest (Taranto), prendendo in considerazione “le forzanti stagionali” e/o esclusivamente quelle provenienti dai quadranti sud occidentali, si vada a ricavare un flusso solido diretto verso est in determinati periodi dell'anno ovvero per un certo numero di eventi meteomarini distribuiti nel corso degli anni. Come conseguenza di tale scenario è presumibile attendere (stagionalmente e/o in relazione a singoli eventi meteomarini) un inevitabile ingresso di sedimenti all'interno del bacino portuale in virtù della posizione dell'imboccatura portuale rispetto alla profondità di chiusura stimata [L'imboccatura portuale si attesta su una batimetrica compresa fra -4,5m e -6,5m, mentre la profondità di chiusura è stata stimata a quota -7m].*

Per quanto attiene il punto B) della nota AOO_108_01/12/2016 n. 18433

*La valutazione richiesta con la nota sopra richiamata circa la “durabilità dell'intervento e l'eventuale necessità di successive opere di manutenzione dello stesso”, deve essere riferita principalmente all'intervento di dragaggio delle sabbie portuali e non solo a quello di ripascimento. Atteso infatti che nell'elaborato “Studio della dinamica del litorale”, e segnatamente al **paragrafo 6. Stima dell'avanzamento della linea di battigia e sua evoluzione**, si prospetta che nel giro di 5 anni “la linea di costa si ricollocherà all'incirca nella posizione che attualmente occupa (condizione ante operam)” (**senza peraltro che venga rappresentata l'evoluzione della linea di riva nell'arco di tempo indicato**), nulla si dice circa la futura dislocazione delle sabbie usate per il ripascimento ovvero se le stesse tenderanno a rientrare, in tutto o in parte e soprattutto in quanto tempo, nel bacino portuale.”.*

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto Taranto – Sezione Demanio/Ambiente, nota prot. 29170 del 14.12.2016, acquisita al prot. prov.le n. 48945/A del 14.12.2016 – “... per il rilascio del proprio nulla osta ai soli fini della Sicurezza della Navigazione, si invita codesta Provincia ad inviare il verbale della predetta Conferenza.”.
- Autorità di Bacino della Puglia nota prot. 16724 del 14.12.2016, acquisita al prot. prov.le n. 49083/A del 15.12.2016 – “... si fa presente che dalla verifica degli elaborati desunti dal portale provinciale non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento.”; nota prot. 16780 del 15.12.2016, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 49232/A – “... si rappresenta che le aree di intervento, per le quali si prevedono da un lato lavori di dragaggio (area portuale) e dall'altro lavori di ripascimento (spiagge contermini), risultano, attualmente, non interessate da vincoli di pericolosità geomorfologica e/o idraulica del PAI come già rappresentato con nota di questa Autorità prot. n. 16724 del 14/12/2016, e pertanto, questa Autorità si ritiene esente dall'esprimere il parere di propria competenza.

Ciò detto, si rammenta che in data 10 marzo 2011 con D.G.R. n. 410 la Regione Puglia ha approvato le “Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia” consultabili anche presso il sito internet di questa Autorità. Si invita, pertanto, a tenere in debito conto le anzidette linee guida, per quanto di competenza.”.

La Società depositava la nota di ARPA Puglia prot.74812 del 13.12.2016 avente ad oggetto: *“Porto Turistico di Campomarino – ripristino del passo di accesso del porto turistico di Campomarino – Movimentazione di sedimenti marini in ambiente sommerso finalizzati al ripascimento. Attività di caratterizzazione sedimenti spiaggia sito di deposito e di escavo ed analisi di compatibilità. Risposti analitici ARPA Puglia e relazione sintetica.”.*

Inoltre, la Società si riservava di trasmettere via PEC la seguente documentazione:

- Elaborato “Computo metrico estimativo” corretto, con indicazione dei riferimenti di cui al prezzario regionale (per le voci disponibili);
- Copia della concessione demaniale n. 30/2001 con allegato n.24;
- Copia della concessione demaniale n. 173/2001.

La Società dichiarava di aver depositato la documentazione progettuale presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Lecce.

Infine, dichiarava che avrebbe trasmesso copia cartacea degli elaborati all’ASL territoriale competente.

L’ARPA Puglia evidenziava quanto segue: *“con riferimento allo studio di impatto ambientale, non si rileva una caratterizzazione biocenotica di dettaglio delle aree direttamente interessate dal ripascimento e loro eventuali impatti. Inoltre, si riserva un’analisi più approfondita dei documenti progettuali, con particolare riguardo al Piano di Monitoraggio Ambientale, da trasmettere entro 30 giorni.”.*

La Provincia di Taranto condivideva l’osservazione riportata nella nota della Regione Puglia - Servizio Demanio prot. 18793 del 06.12.2016, con riferimento alla necessità di implementare lo studio sugli effetti che l’operazione di ripascimento potrebbe avere nel breve, medio e lungo periodo sulle aree contermini alle zone interessate dalla rideposizione artificiale del sedimento marino.

Inoltre, si chiedeva di approfondire la eventuale presenza/interferenza con specie e/o habitat di interesse comunitario nell’area oggetto di ripascimento, ancorché esterna a Siti Natura 2000.

Con riferimento a quanto evidenziato nella nota della Regione Puglia - Servizio Demanio in merito alle competenze di cui alla L.R. 20/2000, si invitava il Comune di Maruggio a riscontrare in merito.

A tal proposito, anche la Società si riservava di riscontare quanto evidenziato.

Per quanto sopra, si concedevano alla Società 60 giorni per riscontrare ed integrare quanto emerso in sede di Conferenza.

Con nota prot. prov.le n. 49579/P del 19.12.2016 la Provincia di Taranto trasmetteva alla Società e agli Enti coinvolti nel procedimento copia del verbale della conferenza di servizi del 16.12.2016.

Con nota prot. 2329 del 17.01.2017, acquisita al prot. prov.le n. 1058 del 18.01.2017 l’ARPA Puglia DAP Taranto trasmetteva il parere della medesima agenzia – *“... Dall’analisi della documentazione resa disponibile sul sito della Provincia di Taranto e consistente nello Studio di impatto ambientale, nello Studio di dinamica litorale, nel Progetto definitivo e nella Sintesi non tecnica si rappresenta quanto segue:*

- 1. Manca una caratterizzazione biocenotica di dettaglio delle aree direttamente interessate dal ripascimento con particolare riferimento alla zona spiaggia sommersa. Nello specifico, non è chiaro se la caratterizzazione biocenotica riportata nel documento “Studio di Impatto Ambientale” (SIA; pagg. 80-82), che è in ogni caso riferita ad un contesto certamente più ampio rispetto alla specifica area di ripascimento, derivi da informazioni di letteratura oppure da una caratterizzazione effettivamente realizzata in campo, a larga scala, per gli scopi di cui al progetto in oggetto.*
- 2. Solo in seguito ad una descrizione di dettaglio potrà essere effettuata una esaustiva valutazione degli impatti (SIA, pag. 99 punto 3, Modifica dell’ecosistema ed eliminazione di elementi naturali*

esistenti) potenzialmente derivanti dalla deposizione dei sedimenti nell'area di litorale da ripascere, e specificamente nella zona di spiaggia sommersa.

- 3. Per quanto riguarda le attività di monitoraggio proposte, finalizzate a valutare la dispersione/diffusione del sedimento da movimentare e con particolare riferimento al parametro torbidità, si concorda sul posizionamento delle stazioni (SIA, pag. 131). Si osserva però che non sono presenti informazioni fondamentali come la distinzione tra le varie fasi di monitoraggio (ante-, in corso, post-operam) e la durata e frequenza dei campionamenti. Tale distinzione è fondamentale in quanto, ad esempio, nella fase ante operam è opportuna una valutazione dei livelli di torbidità nell'area e nelle immediate vicinanze del sito da ripascere. Questa informazione è infatti necessaria per capire se i livelli di torbidità registrati durante le fasi più critiche, quindi durante la deposizione del sedimento, sono tali, in comparazione con quelli determinati nella fase ante operam, da determinare impatti significativi sul Posidonieto di cui al S.I.C. "Posidonia Isola di San Pietro – Torre Canneto, codice: IT9130008". Peraltro, considerando i volumi da movimentare nel presente progetto (27.000 mc), la valutazione dei livelli di torbidità nelle varie fasi è espressamente richiesta dall'allegato tecnico al recente D.Lgs. 173/2016 ("Regolamento recante modalità e criteri per l'autorizzazione all'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini") che determina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 109, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 per l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini e che definisce i criteri, omogenei per tutto il territorio nazionale, per l'utilizzo di tali materiali ai fini di ripascimento.*

Infine, per contenere possibili disagi alla navigazione nei tratti da dragare e alla balneazione in prossimità delle spiagge da ripascere (risospensione di sedimenti, odori sgradevoli per putrefazione residui di Posidonia, proliferazione di insetti, ecc.), sarà opportuno adattare il cronoprogramma dei lavori di dragaggio e ripascimento ai periodi di frequentazione delle spiagge concentrando per esempio gli interventi al termine della stagione balneare."

Con nota prot. prov.le n. 1091 del 18.01.2017 la Provincia di Taranto trasmetteva alla Società e agli Enti coinvolti nel procedimento, copia della nota di ARPA Puglia DAP Taranto prot. 2329 del 17.01.2017.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 2446 del 30.01.2017 la Società trasmetteva la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS del 16.12.2016.

Con note acquisite al prot. prov.le n. 6574 del 01.03.2017 e prot. prov.le n. 9868 del 23.03.2017, la Società trasmetteva ulteriore documentazione integrativa.

Con nota prot. prov.le n. 11374 del 04.04.2017 la Provincia di Taranto convocava la seconda riunione della conferenza di servizi.

Con nota prot. 62040 del 10.04.2017, acquisita al prot. prov.le n. 13438 del 20.04.2017 l'ASL TA/1 SISP trasmetteva il parere di competenza – *"... si ribadisce quanto già espresso nella precedente Conferenza dei Servizi e cioè che sotto l'aspetto tecnico operativo non si evincono particolari aspetti igienico sanitari di competenza di questo Ufficio. Tuttavia, come già è stato evidenziato in precedenza, si ribadisce l'opportunità che le operazioni di dragaggio abbiano luogo al termine della stagione balneare al fine di contenere i possibili disagi sia alla navigazione ma soprattutto alla balneazione."*

In data 20.04.2017 si teneva la seconda riunione della conferenza di servizi.

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare – Divisione III Difesa del mare, nota prot. 1984 del 31.01.2017, acquisita al prot. prov.le n. 3138 del 02.02.2017 – *"... si evidenzia come già comunicato in precedenza dalla Divisione II della DPNM (nota prot. 24649/PNM del 23/11/2013), che la competenza relativa al dragaggio e alla gestione dei sedimenti, nonché alla procedura di VIA e VInCA è demandata alla Regione ai sensi della vigente normativa (art. 2, comma 1 lett.a) del D.M.*

173 del 15 luglio 2016; Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 105, comma 2, lett. e) e comma 7; DPR 357/97 e ss.mm.ii.). ...”.

- Regione Puglia – Servizio Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Marittimo, nota prot. 3270 del 09.02.2017, acquisita al prot. prov.le n. 4063 del 09.02.2017 – “*Con riferimento alla PEC trasmessa dalla Società Torre Moline S.p.A. in data 27/01/2017, [... omissis...], si evidenzia che la stessa non riscontra, se non per la revisione del documento “Computo metrico estimativo”, le richieste di integrazioni formulate da questo Servizio con nota AOO_108_01/12/2016 n. 18433 e ulteriormente precisate con nota AOO_108_06/12/2016 n. 18793. ...”.*”
- Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. 1615 del 24.02.2017, acquisita al prot. prov.le n. 6222 del 27.02.2017 – “[... omissis...] *Entrando nel merito del progetto, si rappresenta che le opere previste interessano un paesaggio marino di notevole pregio, caratterizzato da arenili e dune integrati con elementi di residua naturalità e antropizzazione storico-culturale, ma intaccato dalla pressione esercitata dalla costruzione edilizia e dai fenomeni naturali di erosione costiera.*

In particolare, il pregio paesaggistico è rimarcato dai vincoli ministeriali di territorio costiero e dichiarazione di notevole interesse pubblico che interessano l'area oggetto di ripascimento. Di rilievo, inoltre, la prossimità della medesima area ai cordoni dunari, ad un'area boscata e a due siti di rilevanza naturalistica, oggetto di tutele paesaggistiche con le quali l'intervento di ripascimento potrebbe interferire.

Ciò considerato, si rappresenta che per quanto riguarda le opere a mare, ovvero gli interventi di ripristino rimozione delle sabbie accumulate all'ingresso del porto di Campomarino di Maruggio, all'imboccatura e nella fascia a ridosso del lato interno del molo di sopraflutto, descritti nella Relazione di progetto, qualora gli interventi non comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore né dei valori paesaggistici dei siti di rilevanza naturalistica “SIC Duna di Campomarino” e “SIC-mare Duna di Campomarino”, non si ravvedono profili di competenza della scrivente sezione.

Per quanto riguarda, invece, le opere di ripascimento dell'arenile con le sabbie dragate dall'area portuale, si ritiene che tale opera comporti una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi, modificando la linea di costa. Tale intervento rileva una certa criticità paesaggistica per gli effetti che potrebbe determinare sull'intorno, in particolare sulla linea di costa e sul posidonieto tutelato dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto paesaggistico del PPTR “SIC-mare Duna di Campomarino”, nonché con le tutele del “SIC – Posidonieto Isola di San Pietro – Torre Canneto” (cod. IT 9130008). [... omissis...]

*Tutto ciò premesso, secondo quanto previsto dall'art. 14 della Lr 11/2001 e s.m.i., lo scrivente Ufficio ritiene che nulla osti a che la **Determinazione di Valutazione di Impatto Ambientale assuma il valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR, previo parere della competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (ai fini del quale la presente nota costituisce realizzazione illustrativa e proposta di parere). Ciò a condizione che sia evitato il ripascimento con sabbie dragate aventi colorimetria e/o granulometria non compatibili con quelle delle esistenti sabbie emerse, riutilizzando il materiale avente colorimetria e/o granulometria eventualmente non compatibile per usi alternativi quali, ad esempio, la ricomposizione dei valori paesaggistici del sito mediante la formazione di nuclei delle dune di Campomarino, a chiusura dei numerosi varchi esistenti fra le medesime. [... omissis...]**”.*

- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 11577 del 28.02.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 6365 – “... ai fini della valutazione, nulla cambia rispetto a quanto già espresso da questa Agenzia con nota prot. n. 2329 del 17/01/17.”.
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto nota prot. 5308 del 15.03.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 8670 – “[... omissis...] *Attesa la limitata probabilità di rischio archeologico nell'area investita dal progetto, questo Ufficio non ravvisa, per quanto di competenza archeologica, motivi ostativi alla realizzazione del progetto.*

Rimane inteso che eventuali presenze archeologiche o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera sui fondali attraverso le varie strumentazioni, dovranno essere immediatamente comunicate a questa Soprintendenza (art. 90 D.Lgs. 42/2004).

Per quanto attiene l'ambito paesaggistico questa Soprintendenza chiede che il ripascimento delle sabbie rinvenienti dalle lavorazioni di dragaggio in progetto, siano realizzate nella forme di ripristino "artificiale", svolgendo tutte quelle operazioni necessarie per evitare l'erosione delle aree. Tutti questi fenomeni di tipo naturale alterano il paesaggio e per tali motivi risulta essere necessario utilizzare una forma consolidata di recupero, rigenerazione, ecc. di tali aree.

Per tale motivo si chiede di predisporre i materiali in modo da non creare forme di dislivello, e di pendenze non strutturate rispetto alla natura del sito, evitando forme di impatto visivo non uniforme. Si suggerisce, altresì di porre in situ delle cortine vegetazionali basse (vedi cespuglio) che formino barriere tali da limitare l'erosione (vedi artifici di tipo ingegneria naturalistica).

Per quanto illustrato questa Soprintendenza ritiene in via generale che non vi siano motivi ostativi alla realizzazione del progetto in parola, fatte salve le prescrizioni riportate nella presente comunicazione. ...".

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare – Divisione II Biodiversità, Aree protette, flora e fauna nota prot. 7339 del 10.04.2017, acquisita al prot. prov.le n. 12406 del 11.04.2017 – “... Con la presente si ribadisce quanto già comunicato da questa Direzione Generale con nota prot. 24649 PNM del 23.11.2016. [... omissis...] Con specifico riferimento alla procedura di valutazione di incidenza (art. 5 DPR 357/97 e s.m.i.) si ricorda tuttavia l'attenzione posta dalla Commissione europea sul tema mediante l'avvio dell'EU Pilot 6730/14/ENVI afferente l'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".”.
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto nota prot. 7868 del 18.04.2017, acquisita al prot. prov.le n. 13235 del 20.04.2017 – “... questa Soprintendenza ricorda di aver espresso il proprio parere di competenza sul predetto progetto con nota del 15.03.2017 prot. n. 5308. ...”.

L'ARPA Puglia DAP Taranto riportava quanto segue:

“Per quanto riguarda il piano di monitoraggio, è necessario indicare frequenze di campionamento e parametri che si andranno a valutare nella colonna d'acqua, mentre si chiede di specificare cosa si intende per “analisi dei popolamenti fito-zoobentonici” e di integrare la documentazione fotografica prodotta, con idoneo report fotografico delle varie comunità presenti con relativa georeferenziazione.

Durante la fase di escavo e di ripascimento, la torbidità dovrà essere misurata in continuo (che si intende come necessariamente “automatica, autonoma e continuativa durante l'intero periodo delle differenti fasi di monitoraggio”) al fine di monitorare l'andamento della torbidità durante i lavori e poter tempestivamente mettere in atto misure di mitigazione qualora dovessero essere superati i valori soglia determinati sulla base del monitoraggio della torbidità ante operam, tramite la procedura indicata nel documento presentato al paragrafo 2.3. Il posizionamento del punto di monitoraggio in cui si richiede il non superamento del valore di torbidità, corrispondente al 90° percentile dello spettro di misure effettuato nella fase di misura ante operam (come da DM 173/2016), sarà posto fra la zona di ripascimento e la/le zona/e in cui sono presenti le biocenosi di interesse conservazionistico o comunità fito-zoobentoniche di interesse ecologico.

Dovranno necessariamente essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare e/o mitigare sia la dispersione dei sedimenti durante la fase di escavo e di ripascimento (ad esempio panne verticali atte a separare le zone da ripascere dalle aree caratterizzate da substrati duri coerenti, così come indicato nel documento) che una eventuale contaminazione dovuta a sversamenti accidentali di olii, combustibili ed altre sostanze pericolose durante l'utilizzo di mezzi/attrezzature adoperate per l'intervento.”.

Il responsabile del SUAP e dell'Ufficio Demanio del Comune di Maruggio dichiarava quanto segue: “Con riferimento agli aspetti di natura giuridica relativa alla titolarità del soggetto proponente, si rinvia a quanto già statuito dalla Regione Puglia Ufficio Demanio nota prot. 18433 del 01.12.2016, ovvero ai contenuti

dell'art. 15 co. 2 della L.R. 20/2000, laddove statuisce l'esclusiva titolarità del Comune ad effettuare i lavori nelle aree oggetto di conferenza. Per il suddetto motivo, si chiede un rinvio a breve dell'odierna conferenza di servizi, per permettere al Sindaco del Comune e al socio di maggioranza della Società Torre Moline di dirimere tale aspetto normativo.

Inoltre, si chiede ad ARPA Puglia di verificare se i parametri di cui al piano di caratterizzazione già effettuato per l'area di intervento, risultino in linea con quelli riportati nel sopraggiunto DM 173/2016."

La Società Torre Moline chiedeva quanto segue: "Al di là della richiesta dell'Amministrazione comunale, si chiede che il procedimento di che trattasi venga concluso nel più breve tempo possibile."

I lavori della conferenza venivano rinviati al 22.05.2017.

Con nota prot. prov.le n. 13644 del 24.04.2017 la Provincia di Taranto trasmetteva il verbale della seconda riunione della CdS e contestuale convocazione della terza riunione.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 16922 del 22.05.2017 la Società Torre Moline SpA trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.

In data 22.05.2017 si teneva la terza riunione della conferenza di servizi.

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- ASL Dipartimento di prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. 62040 del 10.04.2017, acquisita al prot. prov.le n. 13442 del 20.04.2017;
- Società Torre Moline SpA nota acquisita al prot. prov.le n. 16589 del 18.05.2017.

Preliminarmente, si prendeva atto che la Società Torre Moline SpA aveva trasmesso allo scrivente Settore soltanto in data 19.05.2017 la documentazione integrativa richiesta da ARPA Puglia in sede di CdS del 20.04.2017. Tale documentazione veniva consegnata ad ARPA in questa seduta di conferenza e successivamente pubblicata sul sito web della Provincia di Taranto.

La Società dichiarava quanto segue: "La conferenza dei servizi ha avuto ad oggetto l'approvazione del "progetto di ripristino passo d'accesso al porto turistico di Campomarino.

E' grave ed arbitrario che l'Amministrazione comunale, non intenda definire la conferenza di servizi con l'approvazione del progetto, dopo che dal 2008 ad oggi i lavori di dragaggio sono stati dalle stesse ripetutamente autorizzati; vedi al riguardo istanza alla provincia del 10.06.2008 e determina dirigenziale autorizzazione di VIA del 30.08.2012 N. 98; determina Comune di Maruggio del 01.03.2013 prot 2881.

Tanto più ove si consideri che il progetto esaminato nella conferenza di servizi è stato migliorato al fine di rendere l'attività di dragaggio di minor impatto sotto il profilo ambientale, acustico, di circolazione e sotto tutti i profili logistici economici di durata della esecuzione; inoltre, il progetto consente di contrastare il fenomeno di erosione delle coste.

D'altra parte, la stessa Amministrazione comunale di Maruggio aveva chiesto in data 01.15.2015 nuova indizione conferenza dei servizi, su sollecito di Torre Moline spa per la realizzazione dei lavori di dragaggio; dopo 14 mesi di ritardi si è verificato che la competenza per l'avvio della conferenza di servizi appartiene alla Provincia di Taranto che ha infatti attivato la conferenza oggi in fase conclusiva.

Dopo articolata istruttoria da parte delle amministrazioni competenti e varie richieste di integrazioni documentali e verifiche, nonostante il notevole impegno (anche economico) profuso e il parere favorevole degli enti interessati ad autorizzare i lavori, è certamente grave ed arbitrario ritardare ulteriormente l'approvazione del progetto e archiviare illogicamente la proposta progettuale.

L'eventuale rigetto della proposta è contraddittorio rispetto alle autorizzazioni in precedenza rilasciate dagli stessi enti.

Tale comportamento appare esclusivamente preordinato ad arrecare danno a Torre Moline spa, causandole ulteriori danni, e paradossalmente aggravando di nuovi esborsi economici tutte le Amministrazioni impegnate dalla conferenza di servizi.

L'approvazione di un nuovo progetto, peraltro, imporrà nuovi esborsi finanziari a carico del bilancio comunale di Maruggio, in ragione dei nuovi campionamenti analisi e attività progettuali, in spregio dei principi fondamentali di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, con conseguente

responsabilità amministrativa e contabile in danno della collettività, della comunità maruggiese di tutti i fruitori del porto turistico di Campo Marino e dei pescatori.

Pertanto si chiede la definizione della conferenza dei servizi con l'approvazione della proposta progettuale.

Si sottolinea inoltre, che la scrivente Società, ha diligentemente inviato comunicazione al Comune di Maruggio con nota del 17/05/2017 rimarcando la propria disponibilità a dirimere la questione sulla titolarità ad eseguire l'opera di cui trattasi, senza a tutt'oggi ottenere risposta.

Si aggiunge infine che a parere della Società scrivente la Conferenza dei Servizi dovrebbe esclusivamente esprimersi in tema di VIA, VINCA e art. 109 sul progetto proposto e non sulla titolarità alla esecuzione dell'opera; atteso il fatto che resterebbero comunque impregiudicati eventuali ulteriori assensi e/o autorizzazioni necessari.”.

Preso atto delle dichiarazioni della Società, dell'assenza del Comune e della documentazione integrativa trasmessa dalla Società con PEC del 19.05.2017 ed acquisita al prot. prov.le n. 16922 del 22.05.2017, si aggiornavano i lavori della conferenza al giorno 08 giugno 2017.

Con nota prot. prov.le n. 17066 del 23.05.2017 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del verbale della CdS del 22.05.2017.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 18369 del 05.06.2017 la Società chiedeva la possibilità di spostare la data di convocazione della conferenza.

Con nota prot. prov.le n. 18534 del 05.06.2017 la Provincia di Taranto, facendo seguito alla richiesta avanzata dalla Società Torre Moline SpA, rinviava i lavori della conferenza al 26.06.2017.

In data 26.06.2017 si teneva la quarta riunione della CdS.

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Società Torre Moline SpA note acquisite al prot. prov.le n. 20165 del 20.06.2017 e n. 20521 del 22.06.2017.

Il Sindaco del Comune di Maruggio, a seguito di ampia discussione e dopo aver riepilogato l'iter amministrativo che da anni vede coinvolti vari enti sulla questione del dragaggio del porto di Campomarino, dichiarava quanto segue: *“Si ritiene che il progetto presentato dalla Società Torre Moline SpA non sia sufficiente a risolvere le problematiche insistenti su tutta l'area portuale e, in quanto unico titolato (secondo la L.R. 20/2000 art. 15 co. 2) ad effettuare le operazioni di dragaggio, si riserva di inviare entro 15 giorni opportuno progetto definitivo completo di analisi e studi batimetrici che sostituisca l'attuale nel procedimento in corso.”.*

Inoltre, il Comune depositava copia della nota della Regione Puglia Servizio Demanio prot. 108 del 18.05.2017.

La Società Torre Moline, atteso l'iter in corso, auspicava la conclusione positiva del procedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto dal Sindaco del Comune di Maruggio, si restava in attesa di acquisire la documentazione citata e si rinviavano i lavori della conferenza a data da destinarsi.

Con nota prot. prov.le n. 20880 del 27.06.2017 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del verbale dei lavori della CdS.

Con nota prot. prov.le n. 28965 del 22.09.2017 la Provincia di Taranto convocava la conferenza di servizi conclusiva per l'intervento di che trattasi.

In data 29.09.2017 si teneva la riunione conclusiva della conferenza di servizi.

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 58317 del 29.09.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 29652 – *“... 1. Per quanto riguarda il processo di gestione delle anomalie e delle emergenze, non è indicata la tempistica associata sia all'interruzione dei lavori (intesa come intervallo di tempo tra il segnale dall'allarme collegato al superamento dei valori soglia di torbidità e la sospensione dei lavori) che alla loro ripresa (periodo di tempo minimo che trascorre tra la sospensione e la ripresa delle attività) nel caso di superamenti dei valori soglia di torbidità;*

2. dovranno necessariamente essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare e/o mitigare sia la dispersione dei sedimenti durante la fase di escavo e di ripascimento (ad esempio panne verticali atte a separare le zone da ripascere dalle aree caratterizzate da substrati duri coerenti, così come indicato nel documento) che una eventuale contaminazione dovuta a sversamento accidentale di olii, combustibili ed altre sostanze pericolose durante l'utilizzo di mezzi/attrezzature adoperate per l'intervento.

Per quanto concerne la richiesta specifica ads ARPA Puglia, contenuta nel verbale della CdS del 20/04/2017, da parte del Comune di Maruggio:”di verificare se i parametri di cui al piano di caratterizzazione già effettuato per l'area di intervento, risultino in linea con quelli riportati nel sopraggiunto DM 173/2016” Si conferma, dal confronto con la tabella 2.5 del DM 173/2016, la conformità dei valori dei parametri analizzati rispetto ai valori soglia del nuovo disposto normativo che ha sostituito il Manuale per la movimentazione di sedimenti marini ICRAM (tabelle 2.3A/C).

Pertanto valgono le conclusioni dei responsi analitici di cui alle note ARPA 6255 del 04/02/2015 e ARPA 74825 del 13/12/2016.”.

- Comune di Maruggio nota prot. 11979 del 29.09.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 29685 del 29.09.2017 – “Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi conclusiva del 29 settembre 2017 [... omissis...], si fa presente che già in data 26/06/2017, in occasione dell'ultima Conferenza di Servizi svolta presso la vostra sede, il Comune di Maruggio ha espresso parere relativo all'approvazione/realizzazione del progetto presentato dalla Torre Moline Spa adducendo le seguenti motivazioni:
 - relativamente alla competenza esecutiva dei lavori relativi al progetto in discussione nell'attuale conferenza di servizi, permangono pareri contrastanti tra gli Enti coinvolti. Infatti, con note emesse dalla Direzione Generale dei Porti prot. M_IT/PORTI/13764 ed M_IT/PORTI/14973 è stato ribadito che tanto i lavori di dragaggio della parte turistica del Porticciolo di Campomarino quanto quelli relativi alla rimozione delle alghe dallo specchio acqueo dalla parte peschereccia siano da configurarsi quali interventi di ordinaria/straordinaria manutenzione utili alla corretta fruizione delle relative infrastrutture portuali sia diportistiche che pescherecce e quindi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 lettera h) della c.d.m. 30/2001 siano direttamente a carico della Società Torre Moline Spa la quale deve sostenerne i relativi costi.
 - con nota prot. n. 18433 dell'1/12/2016 a firma del Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia si evidenziava che: “in virtù delle prerogative attribuitegli con L.R. n. 20/2000, spetta al Comune costiero il compito di provvedere al dragaggio delle aree portuali in argomento... La società Torre Moline Spa in qualità di concessionario dell'approdo turistico, è chiamata a sostenere i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 6 lettera h) dell'A.F. 30/2001, anche per le aree esterne alla sua concessione”. Sempre nella stessa nota, la Regione esplicitava che: “La Società Torre Moline in quanto portatore di interessi per una buona gestione dell'infrastruttura portuale, potrà proporre all'Amministrazione Comunale la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 con il quale la stessa si impegna ad eseguire i lavori in oggetto.”
 - Con successiva nota del 24/03/2017 prot. 8938, giunta solo per conoscenza presso l'Amministrazione Regionale, da parte della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali – Divisione 2 del Ministero delle Infrastrutture, vi era nuova pronuncia sull'interpretazione dell'art. 6 punto h) dell'atto formale di c.d.m. n. 30/2001 di fatto contraria nei termini a quelle precedentemente inviate.

Considerato l'orientamento ondivago tenuto dal Ministero sul piano esegetico e soprattutto il contenuto della nota ministeriale prot. n. 2530 del 23/02/2009 in cui la Direzione Generale dei Porti ha trasferito, in virtù delle competenze Stato – Regioni, la pratica relativa al predetto Porto alla Regione Puglia, con nota prot. n. 11381 del 18/05/2017 emessa dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione

Puglia si chiariva definitivamente che l'ultima nota fornita dal Ministero "non può trovare applicazione al piano di specie" e quindi "nell'auspicio di aver definitivamente chiarito l'annosa questione che ci occupa, con la presente si invita la Società concessionario a concertare con l'Amministrazione Comunale le modalità di rimborso degli oneri finanziari necessari per la realizzazione degli interventi di dragaggio e manutenzione del Porto di Campomarino".

Ciò premesso, considerato che alla data attuale non è stata inviata alcuna proposta relativa alla sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione da parte della Torre Moline Spa, non si comprende secondo quale principio la Società Torre Moline abbia fatto richiesta di indizione di Conferenza di Servizi per i lavori di che trattasi.

Quanto sopra anche alla luce del fatto che, a parere della scrivente, non risulta ancora chiaro alla stessa Società di chi sia la competenza per l'esecuzione dei lavori relativi alla "Movimentazione dei sedimenti marini finalizzata al ripristino del passo d'accesso al porto turistico di Campomarino di Maruggio (TA) e contestuale ripascimento della spiaggia limitrofa" né chi debba sostenere i relativi costi. Ciò si evidenzia anche in virtù della copiosa corrispondenza depositata agli atti di questo Ente di cui si citano, a puro titolo semplificativo, le note 04/05/2012 prot. 5252, 20/02/2013 prot. n. 2478, 25/11/14 prot. 12770 in cui si invitava e diffidava la Torre Moline Spa e provvedere all'immediata attivazione delle operazioni finalizzate alla pulizia ed al dragaggio della parte turistico peschereccia del Porto di Campomarino ad oggi rimaste prive di alcun concreto riscontro.

Tutto ciò premesso e considerato, in virtù di quanto da noi dichiarato nella Conferenza di Servizi del 26/06/2017, si specifica che:

- Il Comune di Maruggio, in considerazione dell'inerzia manifestata dalla Torre Moline Spa nel corso di questi anni e soprattutto alla luce della valutazione del progetto candidato all'ottenimento dei relativi pareri di competenza presso la Conferenza di servizi in itinere, esprime parere contrario poiché lo stesso si rappresenta solo in parte risolutivo delle innumerevoli problematiche di carattere ambientale, igienico-sanitario e di sicurezza che oggi insistono su tutto il porto turistico/peschereccio di Campomarino.*

Infatti, l'intervento previsto dal progetto, interessa solo la liberazione del passo d'accesso del porto e favorisce la sola attività diportistica escludendo da qualsiasi intervento la parte peschereccia, oggi risultante la più compromessa tanto da un punto di vista batimetrico quanto relativamente alla pubblica finalità che ricopre.

- Ciò specificato, questo Ente, anche in seguito all'effettuazione di ogni attività di studio relativa alle batimetrie di tutto il Porto di Campomarino nonché all'effettuazione dei carotaggi con relativa caratterizzazione dei sedimenti marini da essi derivanti ha predisposto un progetto definitivo capace di risultare quale unico intervento risolutivo dei problemi relativi al funzionamento ed alla corretta fruizione delle relative infrastrutture portuali sia diportistiche che pescherecce. Quest'ultimo, è prossimo ad essere candidato nell'ambito del <<POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII "Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete" – Azione 7.4 "Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale" approvato con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI del 12 settembre 2017, n. 101.*

In conclusione ed ai fini della conferenza di servizi fissata per il 29/09/2017, questo Ente:

*Esprime il proprio **parere contrario** per le motivazioni sopra espresse al progetto "Movimentazione dei sedimenti marini finalizzata al ripristino del passo d'accesso al porto turistico di Campomarino di Maruggio (TA) e contestuale ripascimento della spiaggia limitrofa" presentato dalla Società Torre Moline S.p.a.; in subordine questo Ente si dichiara disponibile alla chiusura favorevole della conferenza di servizi richiesta dalla Società Torre Moline S.p.a., ove il progetto da quest'ultima presentato sia integrato con gli interventi previsti da quello Comunale per la parte attualmente non interessata dai lavori ovvero quella inerente ogni altro specchio acqueo non in concessione alla Torre Moline S.p.a.*

In ultimo questo Ente si dichiara sin d'ora disponibile a condividere il proprio progetto con la Società Torre Moline S.p.a. al fine di velocizzare l'iter procedurale già avviato in seno a questa conferenza di servizi."

I lavori della conferenza venivano chiusi considerando le istanze di che trattasi improcedibili.

Con nota prot. prov.le n. 29836 del 02.10.2017 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del verbale della conferenza di servizi conclusiva.

Con nota prot. 21836 del 10.10.2017, acquisita al prot. prov.le n. 31162 del 12.10.2017 la Regione Puglia Servizio Demanio riportava alcune precisazioni sul verbale della seduta di CdS del 29.09.2017, chiedendo di modificarne il testo.

Alla luce della citata nota della Regione Puglia, la Provincia di Taranto con nota prot. prov.le n. 32874 del 26.10.2017 riconvocava la seduta conclusiva dei lavori della CdS.

In data 15.11.2017 si teneva la seduta conclusiva dei lavori della conferenza di servizi.

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Regione Puglia Servizio Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Costiero e Portuale nota prot. 23945 del 07.11.2017, acquisita al prot. prov.le n. 34203 del 08.11.2017 – “... per quanto attiene agli aspetti demaniali allo scrivente Servizio non residuano competenze in merito all’autorizzazione ai fini demaniali marittimi dell’intervento previsto, essendo lo stesso localizzato all’esterno dell’area detenuta in concessione dalla Società Torre Moline S.p.A. in virtù dell’Atto Formale n. 30/2001. Per quanto attiene gli aspetti della pianificazione costiera [...] l’intervento in oggetto appare in linea di massima coerente con lo stato di fatto evidenziato nel P.R.C. vigente e compatibile con le Linee guida [...] (per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi).
Nel confermare il parere reso e non residuano ulteriori competenze in capo a questo Servizio, si fa avviso che lo Scrivente non prenderà parte alla seduta.....”;
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Divisione II nota prot. 24382 del 09.11.2017, acquisita al prot. prov.le n. 34579 del 10.11.2017 – ribadisce quanto comunicato nelle precedenti note.
- Comune di Maruggio nota prot. 13676 del 13.11.2017, acquisita al prot. prov.le n. 34917 del 14.11.2017 – conferma il parere prot. 11979 del 29.09.2017.
- Dipartimento di Prevenzione SISP nota prot. 186801 del 15.11.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 35073 – conferma i pareri già espressi in precedenza.

Inoltre, veniva riportato quanto segue:

“Preso atto delle note trasmesse nel corso del procedimento da parte degli Enti coinvolti si rappresenta quanto segue.

Premesso che l’art. 15 co. 2 della L.R. 20/2000 dispone che: “Sono delegate, altresì, ai comuni provvisti di porto e non sede di autorità portuale le attività di escavazione dei fondali dei porti da effettuare mediante l’affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.”.

Considerato che la Società Torre Moline SpA è dotata di un contratto trentennale di concessione demaniale marittima per il settore turistico del porto di Campomarino n. 30 del 15.05.2001.

Considerato che l’intervento in oggetto riportato (dragaggio e ripascimento) interessa aree esterne alla concessione demaniale n. 30 del 15.05.2001.

Considerata la nota della Regione Puglia Servizio Demanio e Patrimonio prot. 18433 del 01.12.2016, acquisita al prot. prov.le n. 48145/A del 07.12.2016, nella quale vengono evidenziate, a margine della stessa, alcuni aspetti inerenti la titolarità dei procedimenti in oggetto riportati: “[... omissis...]

- 1) *In virtù delle prerogative attribuitegli con L.R. 20/2000, spetta al Comune costiero il compito di provvedere al dragaggio delle aree portuali in argomento, inoltre anche il previsto ripascimento, trattandosi di intervento di difesa costiera, rientra a pieno titolo fra le competenze dell’Amministrazione comunale;*

- 2) *La società Torre Moline S.p.A., in qualità di Concessionario dell'approdo turistico, è chiamata a sostenere i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 6, lettera h) dell'atto Formale 173/2001, anche per le aree esterne alla concessione;*
- 3) *Per quanto ai punti precedenti, la società Torre Moline S.p.A., in qualità di portatore di interesse per una buona gestione dell'infrastruttura portuale, potrà proporre all'Amministrazione comunale la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti -, con il quale la stessa si impegna ad eseguire i lavori in oggetto;*
- 4) *L'accordo fra il Comune e la stessa società Concessionaria Torre Moline S.p.A. operato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, consentirà a quest'ultima l'esecuzione **diretta** delle opere, ciò senza peraltro comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione comunale;*
- 5) *La società Concessionaria Torre Moline S.p.A., nell'articolato del contratto di sponsorizzazione, dovrà esplicitamente rinunciare a rivalersi, **a qualsiasi titolo**, nei confronti del Comune costiero o di qualsiasi altra Amministrazione (Provincia, Regione, Stato), dei costi sostenuti per i lavori in oggetto.*

Per quanto sopra esposto, il provvedimento di VIA dovrà essere rilasciato al Comune costiero che, in virtù del contratto di sponsorizzazione, affiderà allo sponsor (Torre Moline S.p.A.) l'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.”

Considerato che nell'ambito delle procedure in oggetto riportate, la Provincia di Taranto ha inteso seguire l'indirizzo della Regione cercando di indirizzare le parti coinvolte (Comune e Società) ad una soluzione unitaria e condivisa del progetto, invitando anche il Comune ad avocare a se le procedure al fine di poter rilasciare i provvedimenti di che trattasi al Comune medesimo (così come indicato dalla Regione nella nota prot. 18433 del 01.12.2016), ovvero rilasciare i provvedimenti alla Società Torre Moline SpA previo parere favorevole del Comune interessato.

Preso atto del parere contrario espresso dal Comune di Maruggio in sede di Conferenza di Servizi del 26.06.2017, ribadito con la nota prot. 11979 del 29.09.2017 e riconfermato con nota prot. 13676 del 13.11.2017, che riporta quanto segue: “... Il Comune di Maruggio, in considerazione dell'inerzia manifestata dalla Torre Moline Spa nel corso di questi ultimi anni e soprattutto alla luce della valutazione del progetto candidato all'ottenimento dei relativi pareri di competenza presso la Conferenza di Servizi in itinere, esprime parere contrario poiché lo stesso si presenta solo in parte risolutivo delle innumerevoli problematiche di carattere ambientale, igienico-sanitarie e di sicurezza che oggi insistono su tutto il porto tristico/peschereccio di Campomarino.

Infatti, l'intervento previsto dal progetto, interessa solo la liberazione del passo d'accesso del porto e favorisce la sola attività diportistica escludendo da qualsiasi intervento la parte peschereccia, oggi risultante la più compromessa tanto da un punto di vista batimetrico, quanto relativamente alla pubblica finalità che ricorre.

[... omissis...]

Esprime il proprio parere contrario per le motivazioni sopra espresse al progetto di “Movimentazione dei sedimenti marini finalizzata al ripristino del passo d'accesso al porto turistico di Campomarino di Maruggio (TA) e contestuale ripascimento della spiaggia limitrofa” presentato dalla Società Torre Moline S.p.a.; in subordine questo Ente si dichiara disponibile alla chiusura favorevole della conferenza di servizi richiesta dalla Società Torre Moline S.p.a., ove il progetto da quest'ultima presentato sia integrato con gli interventi previsti da quello Comunale per la parte attualmente non interessata dai lavori ovvero quella inerente ogni altro specchio acqueo non in concessione alla Torre Moline S.p.a.

In ultimo questo Ente si dichiara sin d'ora disponibile a condividere il proprio progetto con la Società Torre Moline S.p.a. al fine di velocizzare l'iter procedurale già avviato in seno a questa conferenza di servizi.”

Rilevato che il Comune di Maruggio, così come ribadito nella nota prot. 21836 del 10.10.2017 della Regione Puglia Servizio Demanio, è titolare della funzione amministrativa nell'attuazione dei lavori di dragaggio del porto, così come previsto dall'art. 15 co. 2 della L.R. 20/2000.”

Preso atto dell'assenza di una convenzione/accordo tra il Comune di Maruggio e la Società Torre Moline SpA per l'intervento di "movimentazione dei sedimenti marini finalizzata al ripristino del passo d'accesso al porto turistico di Campomarino di Maruggio (TA) e contestuale ripascimento della spiaggia limitrofa", attesa la titolarità della funzione amministrativa del Comune in tema di difesa costiera, in particolare nell'attuazione dei lavori di dragaggio del porto (rinveniente dalla L.R. 20/2000).

Preso atto inoltre che la Società Torre Moline SpA non ha manifestato la volontà di estendere il progetto di dragaggio presentato, anche ad altre aree del porto di Campomarino, così come richiesto dal Comune di Maruggio, al fine di ottenere una soluzione condivisa e unitaria con il medesimo Comune.

Per quanto sopra riportato e con particolare riferimento al parere non favorevole del Comune di Maruggio (parere propedeutico ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio), la conferenza di servizi ritiene che le istanze presentate dalla Società Torre Moline SpA non siano accoglibili e pertanto ritiene le stesse improcedibili."

Con nota prot. prov.le n. 35493 del 17.11.2017 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del verbale della CdS del 15.11.2017 e comunicava ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 s.m.i. quanto segue: *"Per quanto sopra, preso atto delle conclusioni della conferenza di servizi del 15.11.2017, con la presente si comunica ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 s.m.i, il non accoglimento delle istanze di che trattasi presentate dalla Società Torre Moline SpA per l'intervento in oggetto riportato (istanza di VIA e Vinca prot. 33410/2016 e istanza di autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. 152/06 prot. 32980/2016) per improcedibilità delle stesse, alla luce del parere contrario all'intervento espresso dal Comune di Maruggio, giusta nota prot. 11979 del 29.09.2017 e riconfermato in sede di CdS del 15.11.2017."* Venivano concessi alla Società 10 giorni di tempo per presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 36019 del 22.11.2017 la Società Torre Moline SpA presentava controdeduzioni alla comunicazione di cui alla nota prot. prov.le n. 35493 del 17.11.2017.

Con nota prot. prov.le n. 36880 del 29.11.2017 la Provincia di Taranto comunicava il non accoglimento e l'archiviazione delle istanze in oggetto riportate, alla luce del parere contrario del Comune di Maruggio nota prot. 11979 del 29.09.2017, riconfermato in conferenza di servizi del 15.11.2017.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 11769 del 11.04.2018, la Società Torre Moline SpA, nel trasmettere copia della sentenza TAR Puglia Lecce sez.I n. 555/2018 (Torre Moline SpA contro Comune di Maruggio, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto – ricorso accolto), chiedeva la riapertura dei lavori della conferenza di che trattasi.

Con nota prot. prov.le n. 17410 del 31.05.2018 la Provincia di Taranto, alla luce della sentenza TAR Puglia Lecce sez. I n. 555/2018 riapriva il procedimento in oggetto riportato e convocava conferenza di servizi conclusiva.

In data 12.06.2018 si teneva la seduta conclusiva dei lavori della conferenza di servizi.

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto Taranto – Sezione Gente di mare e Pesca nota prot. 14364 del 01.06.2018, acquisita al prot. prov.le n. 17779;
- Provincia di Taranto Settore Avvocatura nota prot. prov.le n. 17406 del 31.05.2018;
- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 38575 del 11.06.2018, acquisita al prot. prov.le n. 18706 del 12.06.2018.

A seguito della lettura della sentenza n. 555/2018 del TAR Puglia Lecce sez. 1, il Sindaco del Comune di Maruggio dichiarava quanto segue: *"Il TAR entra soltanto nel merito della definizione delle competenze relative ai costi dei lavori di dragaggio, sostenendo che la Torre Moline non è soggetto titolato a sostenere gli stessi.*

La stessa sentenza non fa alcun riferimento sulla legittimità da parte della società Torre Moline a presentare istanza per effettuare il dragaggio.

Il Comune non comprende con quale legittimità la società possa presentare istanza di autorizzazione ad effettuare i lavori senza che ne debba sostenere i costi.

Si dichiara inoltre, di aver partecipato all'avviso emesso dalla Regione Puglia nel mese di aprile e si resta in attesa del risultato relativo alla valutazione tecnico/economica del progetto presentato, fondamentale per effettuare i lavori di dragaggio nella parte non in concessione.”.

La Società dichiarava inoltre quanto segue:

- *“C'è urgenza per la sicurezza, per i pescatori e per motivi igienico sanitari come da sempre dichiarato da tutte le Amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi*
- *Il progetto può essere comunque approvato in quanto:*
 - *propedeutico a qualsiasi altro progetto;*
 - *è immediatamente cantierizzabile, diversamente da qualsiasi altro progetto/procedimento, caratterizzati da assoluta incertezza sia sui tempi che sugli eventuali esiti favorevoli.*
- *Torre Moline è qualificato all'esecuzione diretta dei lavori di ripristino del passo di accesso a spese del Comune, in quanto:*
 - a) *la Regione ha fatto riaprire la conferenza di servizi per far affermare che il concessionario è legittimato;*
 - b) *in qualità di concessionario Torre Moline ha diritto al ripristino del passo d'accesso e ha espressamente dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori rivalendosi sul Comune;*
 - c) *il Tar, accogliendo i motivi aggiunti, riconosce che Torre Moline è legittimato alla presentazione dell'istanza di conferenza di servizi ed ha interesse alla sua conclusione favorevole.*
- *qualsiasi ritardo nell'esecuzione dei lavori determina grave RESPONSABILITA'.*
- *In ogni caso, la Società si riserva di agire per il risarcimento del danno derivante dal ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino del passo d'accesso, che si protrae da anni e che va ulteriormente aggravandosi in considerazione dell'inammissibile inerzia e negligenza delle Amministrazioni nel rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori di ripristino del passo d'accesso.”.*

La conferenza proseguiva con le seguenti valutazioni:

“Alla luce di quanto emerso dalla sentenza n. 555 del 04.04.2018 del TAR Puglia Lecce sez. I, con esplicito riferimento alla L.R. 20/2000 e all'art. 6 lett. h) della concessione demaniale n. 30/2001 letto in combinato disposto con l'allegato n. 24 della medesima concessione “Piano di monitoraggio e manutenzione delle opere da realizzare negli specchi acquei” (cfr. pp. 7-8).

Considerato che l'art. 15 co. 2 della L.R. 20/2000 dispone che: “Sono delegate, altresì, ai comuni provvisti di porto e non sede di autorità portuale le attività di escavazione dei fondali dei porti da effettuare mediante l'affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.”.

Considerato che l'art. 2 lett. h) della L.R. 11/2001 “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale” definisce il proponente il progetto come “il committente o l'autorità titolare del progetto, programma o piano che deve essere sottoposto alla procedura di VIA”.

Considerato che l'intervento in oggetto riportato (dragaggio e ripascimento) proposto dalla Società Torre Moline SpA interessa aree esterne alla citata concessione demaniale rilasciata alla medesima Società.

Preso atto inoltre, del parere legale del Settore Avvocatura della Provincia di Taranto giusta nota prot. prov.le n. 17406 31.05.2018.

Preso atto delle dichiarazioni del Sindaco del Comune di Maruggio e della Società Torre Moline SpA espresse in questa sede.

Per quanto sopra riportato, si ritiene che, così come ribadito dall'art. 15 co. 2 della L.R. 20/2000 e rilevato dalla citata sentenza, il Comune di Maruggio sia il solo titolare dell'attuazione dei lavori di dragaggio di che trattasi (funzione amministrativa e oneri) e pertanto, le istanze presentate dalla Società Torre Moline SpA sono da considerarsi improcedibili per non competenza del Soggetto istante. Tanto si comunica ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 smi.”.

Con nota prot. prov.le n. 18805 del 12.06.2018 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del verbale della CdS del 12.06.2018 con contestuale comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della L.241/90 smi.

Con nota prot. prov.le n. 21587 del 05.07.2018 la Provincia di Taranto comunicava il non accoglimento e l'archiviazione delle istanze in oggetto riportato.

Sentenza Consiglio di Stato n. 5925/2019 (Comune di Maruggio contro Torre Moline per la riforma della Sentenza TAR Puglia Lecce sez.I n. 555/2018) – appello accolto – fa fede l'atto di concessione che regola le condizioni negoziali tra Comune e concessionario dove risulta *“l'impegno del concessionario a sostenere i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria sia delle aree oggetto di concessione, sia delle strumentali opere (realizzate e realizzande), sia delle strutture portuali formalmente estranee alla concessione ma incidenti sulla gestione.”*.

Il successivo art. 14 della concessione che *“conferma e ribadisce l'onere del concessionario di provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ivi compresi quelli relativi alle opere da realizzare).”*.

Con nota prot. prov.le n. 38258 del 12.12.2019 la Società trasmetteva copia della sentenza del TAR Puglia Lecce sez.I n. 1936/2019 (Torre Moline contro Provincia di Taranto) – ricorso accolto – richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 5925/2019; definisce illegittimo l'esito della CdS del 12.06.2018 *“poiché basato su di un presupposto, quello per cui “il Comune di Maruggio (sarebbe) il solo titolare dell'attuazione dei lavori di dragaggio di che trattasi (funzione amministrativa e oneri)”*, univocamente smentito dalla pronuncia in parola, secondo la quale, al contrario, le condizioni negoziali intercorrenti tra le parti determinano con *<<chiarezza l'impegno del concessionario a sostenere i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria sia delle aree oggetto di concessione, sia delle strumentali opere (realizzate e realizzande), sia delle strutture portuali formalmente estranee alla concessione ma incidenti sulla gestione>>*, come anche confermato dall'art. 14 della c.d.m. n. 30/2001, il quale *<<conferma e ribadisce l'onere del concessionario di provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ivi compresi quelli relativi alle opere da realizzare)>>*”.

Con nota prot. prov.le n. 2335 del 23.01.2020 la Provincia di Taranto, alla luce della sentenza TAR Puglia Lecce sez.I n. 1936/2019 riapre il procedimento in oggetto riportato e convocava conferenza di servizi conclusiva per il 24 febbraio 2020.

Per tale data, i seguenti Enti trasmettevano i propri contributi, che si allegano alla presente:

- a)** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto Taranto Sezione Demanio nota prot. 3531 del 11.02.2020, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 4611 - *“... nulla osta ai soli fini della sicurezza della navigazione. ...”*;
- b)** Comune di Maruggio nota prot. 2087 del 19.02.2020, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 5883 – evidenza criticità sulla gestione del porto da parte della Società;
- c)** ASL Taranto Ufficio di Manduria nota prot. 27767 del 12.02.2020, acquisita al prot. prov.le n. 5988 del 20.02.2020;
- d)** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Tecnico e Opere Marittime nota prot. 1537 del 21.02.2020, acquisita al prot. prov.le n. 6242 del 21.02.2020 - *“... questo Ufficio non ravvisa profili di competenza in merito agli interventi prospettati.”*;
- e)** Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nota prot. 1509 del 24.02.2020, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 6396 - *“... con nota prot. n. 1615 del 24.02.2017, la scrivente Sezione ha già trasmesso il proprio contributo istruttorio nell'ambito della conferenza di servizi tenutasi in data 20.04.2017. Pertanto, considerato che tanto l'intervento oggetto del provvedimento che il contesto paesaggistico di riferimento possono ritenersi ad oggi coincidenti con quelli a cui è riferito il contributo già reso con nota prot. n. 1615 del 24.02.2017 (che si allega), la scrivente Sezione ritiene, per quanto di propria competenza, di confermarne in toto i presupposti fondanti e le conseguenti conclusioni con le relative prescrizioni.”*;
- f)** ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 12208 del 24.02.2020, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 6440 - *“... si segnala che la scrivente Agenzia, non essendo nel frattempo stati prodotti dalla Società Torre Moline S.p.A. E dal comune di Maruggio (TA) ulteriori documenti rispetto a quanto già*

valutato da ARPA (ARPA 58317 del 29/9/17, ARPA 11577 del 28/02/2017; ARPA 2329 del 17/01/2017), come peraltro verificato sul sito di codesta Spettabile Provincia ritiene non necessaria la propria partecipazione ai lavori della riunione programmati.”;

g) Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nota prot. 4171 del 26.02.2020, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 6708 - “... considerato che:

- allo stato attuale, nell'area d'intervento non sussistono vincoli del PAI;

- nell'allegato 3.1 delle summenzionate Linee Guida, per gli interventi di mitigazione riguardanti l'unità fisiografica in questione (S.U.F. 6.3 Nardò – Maruggio) si indica che “Nella SubUnità sono sconsigliate opere di difesa locali che potrebbero solo trasferire i fenomeni erosivi locali ai litorali adiacenti. Occorre invece fare una gestione più accorta dei litorali, con la redistribuzione dei sedimenti spostati dalle mareggiate stagionali. Occorre continuare la riqualificazione e gestione con salvaguardia dei sistemi dunali e spostare le strutture balneari mobili ubicate sulla spiaggia emersa interessata dalla dinamica costiera.”;

questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno, sulla base delle indicazioni contenute allegato 3.1 delle summenzionate Linee Guida, il controllo della evoluzione del litorale in rapporto ai fenomeni erosivi attraverso una adeguata attività di monitoraggio, sulla base della quale “valutare l'opportunità di realizzare eventuali tipi di opere di protezione, i quali dovranno essere accuratamente studiati valutandone il loro impatto sulla dinamica dei sedimenti nella SubUnità fisiografica, anche mediante l'utilizzo di studi specialistici eseguiti con l'ausilio di modello fisico e/o numerico”. ...”.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 6417 del 24.02.2020 la Società Torre Moline SpA chiedeva quanto segue: “chiede il rinvio della conferenza di servizi fissata per il 24 febbraio p.v., in quanto la sottoscritta, il Comune e la Regione, che leggono per conoscenza, hanno intrapreso un tavolo tecnico per meglio considerare e risolvere tutte le problematiche inerenti il Porto di Campomarino, il porto turistico in concessione e le attività di dragaggio. ...”.

Con nota prot. prov.le n. 6431 del 24.02.2020 la Provincia di Taranto, alla luce della nota della Società, prot. 6417/2020, rinviava i lavori della CdS conclusiva a data da destinarsi.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 36246 del 07.12.2020 la Società Torre Moline Srl trasmetteva copia della Sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 7692 del 04.12.2020 (ricorso per revocazione presentato dalla Società, dichiarato inammissibile) e contestualmente chiedeva la riapertura dei lavori della Conferenza dei Servizi.

Con nota prot. 19135 del 17.12.2020, acquisita al prot. prov.le n. 37645 del 18.12.2020, la Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale trasmetteva riscontro alla nota della Società di richiesta riapertura dei lavori della conferenza.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 38247 del 23.12.2020, la Società controdeduceva la nota della Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale prot. 19135 del 17.12.2020.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 1585 del 18.01.2021, la Società riscontrava la nota prot. 787 del 13.01.2021 dell'Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera (nota mai pervenuta alla Provincia di Taranto).

Ancora, con nota prot. 1127 del 19.01.2021, acquisita al prot. prov.le n. 1807 del 20.01.2021, la Regione Puglia Servizio Demanio Marittimo diffidava la Società Torre Moline Srl a provvedere al dragaggio dei fondali del porto turistico di Campomarino di Maruggio.

Con nota prot. prov.le n. 2156 del 22.01.2021 la Provincia di Taranto convocava la conferenza di servizi conclusiva per il 05 febbraio 2021.

In data 05.02.2021 si teneva la seduta conclusiva dei lavori della conferenza di servizi.

In tale sede venivano riportate alcune note acquisite nel corso del procedimento:

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare – Divisione II Biodiversità, Aree Protette, Flora e Fauna, nota prot. 24649/PNM del 23.11.2016, acquisita al prot. prov.le n. 47184/A del 30.11.2016 – “... *Come è noto, l’applicazione del D.P.R. 357/97 e s.m.i. si incardina in capo all’Autorità regionale e, nel caso de quo, risulta convocato il competente Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia. Poiché l’attività di vigilanza attribuita a questa Direzione non prevede la partecipazione a tali incontri, si rimanda alle determinazioni che saranno raggiunte in sede di Conferenza. Con specifico riferimento alla procedura di valutazione di incidenza (art. 5 DPR 357/97 e s.m.i.) si ricorda tuttavia l’attenzione posta dalla Commissione europea su tema mediante l’avvio dell’EU Pilot 6730/14/ENVI afferente l’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.*”.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, nota prot. 10673 del 28.11.2016, acquisita al prot. prov.le n. 48080/A del 06.12.2016 – “... *Si rappresenta che a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo alle regioni per effetto del D.Lgs. 112/98 e ss.mm.ii., ed ai sensi della L.R. n. 17/2006 ai comuni competenti per territorio, questo Ufficio non è titolato ad esprimere il richiesto parere, rimane comunque interessato alla richiesta di eventuale consegna delle aree d.m. per il tramite della Capitaneria di Porto di Taranto, ai sensi dell’art. 34 C.N. e art. 36 R.C.N.*”.
- Autorità di Bacino della Puglia nota prot. 16724 del 14.12.2016, acquisita al prot. prov.le n. 49083/A del 15.12.2016 – “... *si fa presente che dalla verifica degli elaborati desunti dal portale provinciale non risultano vincoli PAI per l’area d’intervento.*”; nota prot. 16780 del 15.12.2016, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 49232/A – “... *si rappresenta che le aree di intervento, per le quali si prevedono da un lato lavori di dragaggio (area portuale) e dall’altro lavori di ripascimento (spiagge contermini), risultano, attualmente, non interessate da vincoli di pericolosità geomorfologica e/o idraulica del PAI come già rappresentato con nota di questa Autorità prot. n. 16724 del 14/12/2016, e pertanto, questa Autorità si ritiene esente dall’esprimere il parere di propria competenza. Ciò detto, si rammenta che in data 10 marzo 2011 con D.G.R. n. 410 la Regione Puglia ha approvato le “Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia” consultabili anche presso il sito internet di questa Autorità. Si invita, pertanto, a tenere in debito conto le anzidette linee guida, per quanto di competenza.*”.
- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 2329 del 17.01.2017, acquisita al prot. prov.le n. 1058 del 18.01.2017 – “... *Infine, per contenere possibili disagi alla navigazione nei tratti da dragare e alla balneazione in prossimità delle spiagge da ripascere (risospensione di sedimenti, odori sgradevoli per putrefazione residui di Posidonia, proliferazione di insetti, ecc.), sarà opportuno adattare il cronoprogramma dei lavori di dragaggio e ripascimento ai periodi di frequentazione delle spiagge concentrando per esempio gli interventi al termine della stagione balneare.*”.
- ASL TA/1 SISP nota prot. 62040 del 10.04.2017, acquisita al prot. prov.le n. 13438 del 20.04.2017 - “... *si ribadisce quanto già espresso nella precedente Conferenza dei Servizi e cioè che sotto l’aspetto tecnico operativo non si evincono particolari aspetti igienico sanitari di competenza di questo Ufficio. Tuttavia, come già è stato evidenziato in precedenza, si ribadisce l’opportunità che le operazioni di dragaggio abbiano luogo al termine della stagione balneare al fine di contenere i possibili disagi sia alla navigazione ma soprattutto alla balneazione.*”.
- Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. 1615 del 24.02.2017, acquisita al prot. prov.le n. 6222 del 27.02.2017 – “[... omissis...] *lo scrivente Ufficio ritiene che nulla osti a che la Determinazione di Valutazione di Impatto Ambientale assuma il valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 90 delle NTA del PPTR, previo parere della competente Soprintendenza, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (ai fini del quale la presente nota costituisce realizzazione illustrativa e proposta di parere). Ciò a condizione che sia evitato il ripascimento con sabbie dragate aventi colorimetria e/o granulometria non compatibili con quelle delle esistenti sabbie emerse, riutilizzando il materiale avente colorimetria e/o granulometria*

- eventualmente non compatibile per usi alternativi quali, ad esempio, la ricomposizione dei valori paesaggistici del sito mediante la formazione di nuclei delle dune di Campomarino, a chiusura dei numerosi varchi esistenti fra le medesime. [... omissis...]*”.
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto nota prot. 5308 del 15.03.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 8670 – “[... omissis...] *Attesa la limitata probabilità di rischio archeologico nell’area investita dal progetto, questo Ufficio non ravvisa, per quanto di competenza archeologica, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Rimane inteso che eventuali presenze archeologiche o anomalie sospette evidenziate in corso d’opera sui fondali attraverso le varie strumentazioni, dovranno essere immediatamente comunicate a questa Soprintendenza (art. 90 D.Lgs. 42/2004). Per quanto attiene l’ambito paesaggistico questa Soprintendenza chiede che il ripascimento delle sabbie rinvenienti dalle lavorazioni di dragaggio in progetto, siano realizzate nella forme di ripristino “artificiale”, svolgendo tutte quelle operazioni necessarie per evitare l’erosione delle aree. Tutti questi fenomeni di tipo naturale alterano il paesaggio e per tali motivi risulta essere necessario utilizzare una forma consolidata di recupero, rigenerazione, ecc. di tali aree. Per tale motivo si chiede di predisporre i materiali in modo da non creare forme di dislivello, e di pendenze non strutturate rispetto alla natura del sito, evitando forme di impatto visivo non uniforme. Si suggerisce, altresì di porre in situ delle cortine vegetazionali basse (vedi cespuglio) che formino barriere tali da limitare l’erosione (vedi artifici di tipo ingegneria naturalistica). Per quanto illustrato questa Soprintendenza ritiene in via generale che non vi siano motivi ostativi alla realizzazione del progetto in parola, fatte salve le prescrizioni riportate nella presente comunicazione. ...”.*
- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 58317 del 29.09.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 29652 – “...
1. *Per quanto riguarda il processo di gestione delle anomalie e delle emergenze, non è indicata la tempistica associata sia all’interruzione dei lavori (intesa come intervallo di tempo tra il segnale dall’allarme collegato al superamento dei valori soglia di torbidità e la sospensione dei lavori) che alla loro ripresa (periodo di tempo minimo che trascorre tra la sospensione e la ripresa delle attività) nel caso di superamenti dei valori soglia di torbidità;*
2. *dovranno necessariamente essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare e/o mitigare sia la dispersione dei sedimenti durante la fase di escavo e di ripascimento (ad esempio panne verticali atte a separare le zone da ripascere dalle aree caratterizzate da substrati duri coerenti, così come indicato nel documento) che una eventuale contaminazione dovuta a sversamento accidentale di olii, combustibili ed altre sostanze pericolose durante l’utilizzo di mezzi/attrezzature adoperate per l’intervento. ...”.*
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto Taranto Sezione Demanio nota prot. 3531 del 11.02.2020, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 4611 - “... *Atteso quanto precede e visionata la documentazione progettuale indicata nella nota cui si fa riferimento, nulla osta ai soli fini della sicurezza della navigazione....”.*
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Tecnico e Opere Marittime nota prot. 1537 del 21.02.2020, acquisita al prot. prov.le n. 6242 del 21.02.2020 - “... *questo Ufficio non ravvisa profili di competenza in merito agli interventi prospettati. ...”.*
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. 4171 del 26.02.2020, acquisito in pari data al prot. prov.le n. 6708 - “... *considerato che:*
- *allo stato attuale, nell’area d’intervento non sussistono vincoli del PAI;*
- *nell’allegato 3.1 delle summenzionate Linee Guida, per gli interventi di mitigazione riguardanti l’unità fisiografica in questione (S.U.F. 6.3 Nardò-Maruggio) si indica che “nella SubUnità sono sconsigliate opere di difesa locali che potrebbero solo trasferire i fenomeni erosivi locali ai litorali adiacenti. Occorre invece fare una gestione più accorta dei litorali, con la redistribuzione dei sedimenti spostati dalle mareggiate stagionali. Occorre continuare la riqualificazione e gestione con salvaguardia dei sistemi dunali e spostare le strutture balneari mobili ubicate sulla spiaggia emersa interessata dalla dinamica costiera.*

Questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno, sulla base delle indicazioni contenute allegato 3.1 delle summenzionate Linee Guida, il controllo della evoluzione del litorale in rapporto ai fenomeni erosivi attraverso una adeguata attività di monitoraggio, sulla base della quale “valutare l'opportunità di realizzare eventuali tipi di opere di protezione, i quali dovranno essere accuratamente studiati valutandone il loro impatto sulla dinamica dei sedimenti nella SubUnità fisiografica, anche mediante l'utilizzo di studi specialistici eseguiti con l'ausilio di modello fisico e/o numerico.”.

Inoltre, venivano acquisite agli atti della conferenza, le seguenti note:

- ARPA Puglia nota prot. 7915 del 03.02.2021, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 3587 - “... si segnala che la scrivente Agenzia, non essendo nel frattempo stati prodotti dalla Società Torre Moline S.p.A. e dal Comune di Maruggio (TA) ulteriori documenti rispetto a quanto già valutato da ARPA (ARPA 58317 del 29/9/17, ARPA 11577 del 28/02/2017; ARPA 2329 del 17/01/2017) ... non ha ulteriori contributi rispetto a quanto già trasmesso a Codesto Spettabile Settore. ...”;
- Torre Moline SpA nota acquisita al prot. prov.le n. 3688 del 03.02.2011 – riscontro nota ARPA prot. 7915 del 03.02.2021;
- Torre Moline SpA nota acquisita al prot. prov.le n. 3711 del 03.02.2011 – rettifica riscontro nota ARPA prot. 7915 del 03.02.2021;
- Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale nota prot. 2439 del 04.02.2021, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 3815 - “... Per completezza di trattazione si evidenzia che, in prosieguo di tempo e vista l'inerzia del Concessionario, in ottemperanza alle sopradette sentenze, con nota prot. AOO_108_19/01/2021 n. 1127 questa Amministrazione concedente ha diffidato la Torre Moline S.p.A. al dragaggio dell'intera infrastruttura portuale fino al ripristino della batimetrica di progetto.

*[... omissis...] **Per quanto attiene gli aspetti demaniali***

allo scrivente Servizio non residuano competenze in merito all'autorizzazione ai fini demaniali marittimi dell'intervento previsto, essendo lo stesso localizzato all'esterno dell'area detenuta in concessione dalla società Torre Moline S.p.A. In virtù dell'Atto Formale n. 30/2001

Per quanto attiene gli aspetti della pianificazione costiera

[...] l'intervento in oggetto appare in linea di massima coerente con lo stato di fatto evidenziato nel P.R.C. Vigente e compatibile con le linee guida [...] (per l'individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi).

Pertanto, con riferimento ai lavori in argomento, che costituiscono solo parziale adempimento agli obblighi di manutenzione in capo al Concessionario, si ribadisce quanto già espresso, in ultimo, con nota prot. AOO_108_07/11/2017 n. 23945.

Viepiù, con specifico riferimento all'intervento in trattazione nella conferenza di servizi in oggetto, si evidenzia che:

- 1. Il concessionario resta obbligato a munirsi di ogni altra dovuta autorizzazione/licenza/nulla-osta necessaria alla regolare esecuzione dell'intervento;*
- 2. Il concessionario è tenuto a dragare le aree portuali come rappresentate negli elaborati progettuali oggetto della presente conferenza di servizi (vedasi elaborati denominati: Progetto Definitivo, Relazione Tecnico Descrittiva, Studio di impatto ambientale – figg. 2.3.A, 2.3.B e 2.3.C – consultabili sul sito istituzionale della Provincia);*
- 3. Il concessionario è tenuto a rispettare il cronoprogramma di progetto (riportato nelle relazioni denominate: Progetto Definitivo, Relazione Tecnico Descrittiva, Studio di impatto ambientale consultabili sul sito istituzionale della Provincia);*
- 4. Il concessionario è tenuto a fornire al termine dei lavori un rilievo batimetrico delle aree portuali oggetto di dragaggio, effettuato con tecnologia multi-beam che evidenzi il raggiungimento delle batimetriche previste dal progetto in trattazione;*
- 5. Il concessionario è tenuto a fornire, al termine dei lavori, un rilievo della linea di riva relativo all'area oggetto dell'intervento di ripascimento, al fine di verificare il nuovo profilo costiero di cui alla fig. 7.5.2 d della Relazione Tecnico Descrittiva.*

A latere si avvisa che:

- a) la Torre Moline S.p.A. È tenuta a comunicare tempestivamente la data di inizio e fine lavori, ai fini dell'attività di vigilanza e controllo in capo agli organi preposti nonché per consentire le verifiche di questa Amministrazione concedente connesse alla diffida di cui al prot. AOO_108_19/01/2021 n. 1127;*

b) *il Concessionario resta in ogni caso obbligato a provvedere al dragaggio dei fondali portuali relativi sia agli specchi acquei in concessione, sia agli specchi acquei esterni al perimetro della c.d.m. (c.d. porto peschereccio e passo di accesso), fino al ripristino della quota batimetrica di progetto riportata nella tavola MD GO.02 bis – Planimetria generale dell'intervento – allegato 2 all'Atto Formale n. 30/2001. ...”;*

- Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nota prot. 1002 del 04.02.2021, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 3868 - “... con note prot. n. 1615 del 24.02.2017 e n. 1509 del 24.02.2020 (che si allegano per agevolarne la consultazione), la scrivente Sezione ha già trasmesso il proprio contributo istruttorio, il cui contenuto deve ritenersi integralmente confermato in tale sede in quanto restano immutati i presupposti di fatto e di merito in ragione dei quali lo stesso è stato formulato.”.

Inoltre, a latere, si elencavano ulteriori note trasmesse anche alla Provincia di Taranto, alcune per conoscenza, non oggetto del presente procedimento:

- Regione Puglia Servizio Demanio Marittimo nota prot. 1375 del 22.01.2021, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 2220;
- Regione Puglia Servizio Demanio Marittimo nota prot. 1956 del 28.01.2021, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 3003;
- Torre Moline SpA nota acquisita al prot. prov.le n. 3323 del 01.02.2021;
- Comune di Maruggio note prot. n. 1074 e n. 1079 del 03.02.2021, acquisite in pari data rispettivamente al prot. prov.le n. 3663 e n. 3698.

La Capitaneria di Porto di Taranto confermava quanto dichiarato con nota prot. 3531 del 11.02.2020.

La Provincia di Taranto, con riferimento alla nota della Società Torre Moline SpA (prot. prov.le n. 3323 del 01.02.2021) evidenziava che nella stessa erano riportati alcuni riferimenti non corrispondenti al progetto presentato; in particolare la superficie da dragare e il cronoprogramma dei lavori.

A tal proposito specificava quanto segue: *“la Società dovrà rispettare quanto dichiarato negli elaborati progettuali presentati nell'ambito del presente procedimento (Progetto definitivo, Relazione Tecnico Descrittiva, Studio di impatto ambientale – figg. 2.3 A, 2.3 B e 2.3 C) che riportano quanto segue:*

- *superficie da dragare circa 18.000 mq;*
- *cronoprogramma dei lavori: cinque settimane.*

Inoltre, la Società dovrà effettuare i lavori di che trattasi al di fuori della stagione balneare.”

La Società confermava quanto riportato negli elaborati progettuali con riferimento alla superficie da dragare (circa 18.000 mq) ed al cronoprogramma dei lavori (cinque settimane).

Per quanto sopra riportato, considerati i pareri acquisiti nell'ambito del procedimento di che trattasi, con il presente verbale si intendevano chiusi in senso favorevole i lavori della conferenza di servizi per il *“Progetto per la movimentazione dei sedimenti marini finalizzata al ripristino del passo d'accesso al porto turistico di Campomarino di Maruggio (TA) e contestuale ripascimento della spiaggia limitrofa”*.

Con nota prot. n. 8992 del 08.02.2021, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 4165, l'ARPA Puglia DAP Taranto trasmetteva l'ulteriore contributo - *“... con la presente la scrivente Agenzia integra quanto già comunicato con nota ARPA prot. n. 7915 del 03/02/2021.*

In particolare, con riferimento alla osservazione n.1 di cui al parere ARPA prot. n.58317 del 29/09/2017 che si riporta per pronta visione:

1. ***per quanto riguarda il processo di gestione delle anomalie e delle emergenze, non è indicata la tempistica associata sia all'interruzione dei lavori (intesa come intervallo di tempo tra il segnale dall'allarme collegato al superamento dei valori soglia di torbidità e la sospensione dei lavori) che alla loro ripresa (periodo di tempo minimo che trascorre tra la sospensione e la ripresa delle attività) nel caso di superamenti dei valori soglia di torbidità***

si ritiene che il Proponente abbia ottemperato la richiesta con quanto contenuto nella nota in oggetto emarginata. Si precisa altresì che il valore soglia, calcolato sul 90° percentile dello spettro di misure di torbidità effettuato nella fase ante-operam, così come indicato nel documento trasmesso dalla Torre Moline con nota PEC del 22/06/2017, acquisito al prot. ARPA n.39345 del 22/06/2017, dovrà essere comunicato ad ARPA al termine della fase ante-operam di monitoraggio.”

Con nota prot. prov.le n. 4695 del 11.02.2021 la Provincia di Taranto trasmetteva alla Società ed a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, copia del verbale della CdS del 05.02.2021 con relativi allegati, nonché copia della nota dell'ARPA Puglia DAP Taranto prot. 8992 del 08.02.2021.

Alla luce della documentazione progettuale ed amministrativa trasmessa dalla Società ed acquisita al prot. prov.le giuste note n. 32980/A del 01.08.2016, n. 33410/A del 04.08.2016, n. 44372 del 07.11.2016, n. 2446 del 30.01.2017, n. 6574 del 01.03.2017, n. 9868 del 23.03.2017, n. 16922 del 22.05.2017, nonché delle dichiarazioni della Società espresse nelle varie sedute di conferenza di servizi.

Considerato che a seguito delle pubblicazioni sul BURP n. 125 del 03.11.2016 e sul "Quotidiano di Puglia" del 31.10.2016, decorsi 60 giorni non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito.

Considerati i pareri acquisiti nel corso del procedimento che qui si intendono integralmente riportati:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare – Divisione II Biodiversità, Aree Protette, Flora e Fauna, nota prot. 24649/PNM del 23.11.2016, acquisita al prot. prov.le n. 47184/A del 30.11.2016 – *"... Come è noto, l'applicazione del D.P.R. 357/97 e s.m.i. si incardina in capo all'Autorità regionale e, nel caso de quo, risulta convocato il competente Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia. Poiché l'attività di vigilanza attribuita a questa Direzione non prevede la partecipazione a tali incontri, si rimanda alle determinazioni che saranno raggiunte in sede di Conferenza. Con specifico riferimento alla procedura di valutazione di incidenza (art. 5 DPR 357/97 e s.m.i.) si ricorda tuttavia l'attenzione posta dalla Commissione europea su tema mediante l'avvio dell'EU Pilot 6730/14/ENVI afferente l'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".*
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, nota prot. 10673 del 28.11.2016, acquisita al prot. prov.le n. 48080/A del 06.12.2016 – *"... Si rappresenta che a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo alle regioni per effetto del D.Lgs. 112/98 e ss.mm.ii., ed ai sensi della L.R. n. 17/2006 ai comuni competenti per territorio, questo Ufficio non è titolato ad esprimere il richiesto parere, rimane comunque interessato alla richiesta di eventuale consegna delle aree d.m. per il tramite della Capitaneria di Porto di Taranto, ai sensi dell'art. 34 C.N. e art. 36 R.C.N."*
- Autorità di Bacino della Puglia nota prot. 16724 del 14.12.2016, acquisita al prot. prov.le n. 49083/A del 15.12.2016 – *"... si fa presente che dalla verifica degli elaborati desunti dal portale provinciale non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento."*; nota prot. 16780 del 15.12.2016, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 49232/A – *"... si rappresenta che le aree di intervento, per le quali si prevedono da un lato lavori di dragaggio (area portuale) e dall'altro lavori di ripascimento (spiagge contermini), risultano, attualmente, non interessate da vincoli di pericolosità geomorfologica e/o idraulica del PAI come già rappresentato con nota di questa Autorità prot. n. 16724 del 14/12/2016, e pertanto, questa Autorità si ritiene esente dall'esprimere il parere di propria competenza. Ciò detto, si rammenta che in data 10 marzo 2011 con D.G.R. n. 410 la Regione Puglia ha approvato le "Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia" consultabili anche presso il sito internet di questa Autorità. Si invita, pertanto, a tenere in debito conto le anzidette linee guida, per quanto di competenza."*
- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 2329 del 17.01.2017, acquisita al prot. prov.le n. 1058 del 18.01.2017 – *"... Infine, per contenere possibili disagi alla navigazione nei tratti da dragare e alla balneazione in prossimità delle spiagge da ripascere (risospensione di sedimenti, odori sgradevoli per putrefazione residui di Posidonia, proliferazione di insetti, ecc.), sarà opportuno adattare il cronoprogramma dei lavori di dragaggio e ripascimento ai periodi di frequentazione delle spiagge concentrando per esempio gli interventi al termine della stagione balneare."*

- ASL TA/1 SISP nota prot. 62040 del 10.04.2017, acquisita al prot. prov.le n. 13438 del 20.04.2017 - *“... si ribadisce quanto già espresso nella precedente Conferenza dei Servizi e cioè che sotto l’aspetto tecnico operativo non si evincono particolari aspetti igienico sanitari di competenza di questo Ufficio. Tuttavia, come già è stato evidenziato in precedenza, si ribadisce l’opportunità che le operazioni di dragaggio abbiano luogo al termine della stagione balneare al fine di contenere i possibili disagi sia alla navigazione ma soprattutto alla balneazione.”*
- Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. 1615 del 24.02.2017, acquisita al prot. prov.le n. 6222 del 27.02.2017 – *“[... omissis...] lo scrivente Ufficio ritiene che nulla osti a che la **Determinazione di Valutazione di Impatto Ambientale assuma il valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 90 delle NTA del PPTR, previo parere della competente Soprintendenza, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (ai fini del quale la presente nota costituisce realizzazione illustrativa e proposta di parere). Ciò a condizione che sia evitato il ripascimento con sabbie dragate aventi colorimetria e/o granulometria non compatibili con quelle delle esistenti sabbie emerse, riutilizzando il materiale avente colorimetria e/o granulometria eventualmente non compatibile per usi alternativi quali, ad esempio, la ricomposizione dei valori paesaggistici del sito mediante la formazione di nuclei delle dune di Campomarino, a chiusura dei numerosi varchi esistenti fra le medesime. [... omissis...]***”.
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto nota prot. 5308 del 15.03.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 8670 – *“[... omissis...] Attesa la limitata probabilità di rischio archeologico nell’area investita dal progetto, questo Ufficio non ravvisa, per quanto di competenza archeologica, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Rimane inteso che eventuali presenze archeologiche o anomalie sospette evidenziate in corso d’opera sui fondali attraverso le varie strumentazioni, dovranno essere immediatamente comunicate a questa Soprintendenza (art. 90 D.Lgs. 42/2004). Per quanto attiene l’ambito paesaggistico questa Soprintendenza chiede che il ripascimento delle sabbie rinvenienti dalle lavorazioni di dragaggio in progetto, siano realizzate nella forme di ripristino “artificiale”, svolgendo tutte quelle operazioni necessarie per evitare l’erosione delle aree. Tutti questi fenomeni di tipo naturale alterano il paesaggio e per tali motivi risulta essere necessario utilizzare una forma consolidata di recupero, rigenerazione, ecc. di tali aree. Per tale motivo si chiede di predisporre i materiali in modo da non creare forme di dislivello, e di pendenze non strutturate rispetto alla natura del sito, evitando forme di impatto visivo non uniforme. Si suggerisce, altresì di porre in situ delle cortine vegetazionali basse (vedi cespuglio) che formino barriere tali da limitare l’erosione (vedi artifici di tipo ingegneria naturalistica). Per quanto illustrato questa Soprintendenza ritiene in via generale che non vi siano motivi ostativi alla realizzazione del progetto in parola, fatte salve le prescrizioni riportate nella presente comunicazione. ...”*
- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 58317 del 29.09.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 29652 – *“... 1. Per quanto riguarda il processo di gestione delle anomalie e delle emergenze, non è indicata la tempistica associata sia all’interruzione dei lavori (intesa come intervallo di tempo tra il segnale dall’allarme collegato al superamento dei valori soglia di torbidità e la sospensione dei lavori) che alla loro ripresa (periodo di tempo minimo che trascorre tra la sospensione e la ripresa delle attività) nel caso di superamenti dei valori soglia di torbidità; 2. dovranno necessariamente essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare e/o mitigare sia la dispersione dei sedimenti durante la fase di escavo e di ripascimento (ad esempio panne verticali atte a separare le zone da ripascere dalle aree caratterizzate da substrati duri coerenti, così come indicato nel documento) che una eventuale contaminazione dovuta a sversamento accidentale di olii, combustibili ed altre sostanze pericolose durante l’utilizzo di mezzi/attrezzature adoperate per l’intervento. ...”*
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Divisione II Biodiversità, Aree Protette, Flora e Fauna nota prot. 24382 del 09.11.2017, acquisita al prot. prov.le n. 34579 del

10.11.2017 - "... Con la presente si ribadisce quanto già comunicato nelle precedenti note di questa Direzione Generale con lettere del 23.11.2016 e del 10.04.2017.

Come è noto, infatti, l'applicazione del DPR 357/97 e s.m.i. e l'attività di gestione delle rete Natura 2000 si incardina in capo all'Autorità regionale, nel caso specifico all'Assessorato Ambiente della Regione Puglia.

Tanto rappresentato si rimanda alle determinazioni che saranno raggiunte in sede di conferenza dalle competenti Autorità territoriali, ...".

□ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto Taranto Sezione Demanio nota prot. 3531 del 11.02.2020, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 4611 - "... Atteso quanto precede e visionata la documentazione progettuale indicata nella nota cui si fa riferimento, nulla osta ai soli fini della sicurezza della navigazione....".

□ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Tecnico e Opere Marittime nota prot. 1537 del 21.02.2020, acquisita al prot. prov.le n. 6242 del 21.02.2020 - "... questo Ufficio non ravvisa profili di competenza in merito agli interventi prospettati. ...".

□ Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. 4171 del 26.02.2020, acquisito in pari data al prot. prov.le n. 6708 - "... considerato che:

- allo stato attuale, nell'area d'intervento non sussistono vincoli del PAI;

- nell'allegato 3.1 delle summenzionate Linee Guida, per gli interventi di mitigazione riguardanti l'unità fisiografica in questione (S.U.F. 6.3 Nardò-Maruggio) si indica che "nella SubUnità sono sconsigliate opere di difesa locali che potrebbero solo trasferire i fenomeni erosivi locali ai litorali adiacenti. Occorre invece fare una gestione più accorta dei litorali, con la redistribuzione dei sedimenti spostati dalle mareggiate stagionali. Occorre continuare la riqualificazione e gestione con salvaguardia dei sistemi dunali e spostare le strutture balneari mobili ubicate sulla spiaggia emersa interessata dalla dinamica costiera.

Questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno, sulla base delle indicazioni contenute allegato 3.1 delle summenzionate Linee Guida, il controllo della evoluzione del litorale in rapporto ai fenomeni erosivi attraverso una adeguata attività di monitoraggio, sulla base della quale "valutare l'opportunità di realizzare eventuali tipi di opere di protezione, i quali dovranno essere accuratamente studiati valutandone il loro impatto sulla dinamica dei sedimenti nella SubUnità fisiografica, anche mediante l'utilizzo di studi specialistici eseguiti con l'ausilio di modello fisico e/o numerico."

□ ARPA Puglia nota prot. 7915 del 03.02.2021, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 3587 - "... si segnala che la scrivente Agenzia, non essendo nel frattempo stati prodotti dalla Società Torre Moline S.p.A. e dal Comune di Maruggio (TA) ulteriori documenti rispetto a quanto già valutato da ARPA (ARPA 58317 del 29/9/17, ARPA 11577 del 28/02/2017; ARPA 2329 del 17/01/2017) ... non ha ulteriori contributi rispetto a quanto già trasmesso a Codesto Spettabile Settore. ...";

□ Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale nota prot. 2439 del 04.02.2021, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 3815 - "... Per completezza di trattazione si evidenzia che, in prosieguo di tempo e vista l'inerzia del Concessionario, in ottemperanza alle sopradette sentenze, con nota prot. AOO_108_19/01/2021 n. 1127 questa Amministrazione concedente ha diffidato la Torre Moline S.p.A. al dragaggio dell'intera infrastruttura portuale fino al ripristino della batimetrica di progetto.

[... omissis...] **Per quanto attiene gli aspetti demaniali**

allo scrivente Servizio non residuano competenze in merito all'autorizzazione ai fini demaniali marittimi dell'intervento previsto, essendo lo stesso localizzato all'esterno dell'area detenuta in concessione dalla società Torre Moline S.p.A. In virtù dell'Atto Formale n. 30/2001

Per quanto attiene gli aspetti della pianificazione costiera

[...] l'intervento in oggetto appare in linea di massima coerente con lo stato di fatto evidenziato nel P.R.C. Vigente e compatibile con le linee guida [...] (per l'individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi).

Pertanto, con riferimento ai lavori in argomento, che costituiscono solo parziale adempimento agli obblighi di manutenzione in capo al Concessionario, si ribadisce quanto già espresso, in ultimo, con nota prot. AOO_108_07/11/2017 n. 23945.

Viepiù, con specifico riferimento all'intervento in trattazione nella conferenza di servizi in oggetto, si evidenzia che:

1. *Il concessionario resta obbligato a munirsi di ogni altra dovuta autorizzazione/licenza/nulla-osta necessaria alla regolare esecuzione dell'intervento;*
2. *Il concessionario è tenuto a dragare le aree portuali come rappresentate negli elaborati progettuali oggetto della presente conferenza di servizi (vedasi elaborati denominati: Progetto Definitivo, Relazione Tecnico Descrittiva, Studio di impatto ambientale – figg. 2.3.A, 2.3.B e 2.3.C – consultabili sul sito istituzionale della Provincia);*
3. *Il concessionario è tenuto a rispettare il cronoprogramma di progetto (riportato nelle relazioni denominate: Progetto Definitivo, Relazione Tecnico Descrittiva, Studio di impatto ambientale consultabili sul sito istituzionale della Provincia);*
4. *Il concessionario è tenuto a fornire al termine dei lavori un rilievo batimetrico delle aree portuali oggetto di dragaggio, effettuato con tecnologia multi-beam che evidenzi il raggiungimento delle batimetriche previste dal progetto in trattazione;*
5. *Il concessionario è tenuto a fornire, al termine dei lavori, un rilievo della linea di riva relativo all'area oggetto dell'intervento di ripascimento, al fine di verificare il nuovo profilo costiero di cui alla fig. 7.5.2 d della Relazione Tecnico Descrittiva.*

A latere si avvisa che:

- a) *la Torre Moline S.p.A. È tenuta a comunicare tempestivamente la data di inizio e fine lavori, ai fini dell'attività di vigilanza e controllo in capo agli organi preposti nonché per consentire le verifiche di questa Amministrazione concedente connesse alla diffida di cui al prot. AOO_108_19/01/2021 n. 1127;*
 - b) *il Concessionario resta in ogni caso obbligato a provvedere al dragaggio dei fondali portuali relativi sia agli specchi acquei in concessione, sia agli specchi acquei esterni al perimetro della c.d.m. (c.d. porto peschereccio e passo di accesso), fino al ripristino della quota batimetrica di progetto riportata nella tavola MD GO.02 bis – Planimetria generale dell'intervento – allegato 2 all'Atto Formale n. 30/2001. ...”;*
- *Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nota prot. 1002 del 04.02.2021, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 3868 - “... con note prot. n. 1615 del 24.02.2017 e n. 1509 del 24.02.2020 (che si allegano per agevolarne la consultazione), la scrivente Sezione ha già trasmesso il proprio contributo istruttorio, il cui contenuto deve ritenersi integralmente confermato in tale sede in quanto restano immutati i presupposti di fatto e di merito in ragione dei quali lo stesso è stato formulato.”;*
 - *ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. n. 8992 del 08.02.2021, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 4165 - “... con la presente la scrivente Agenzia integra quanto già comunicato con nota ARPA prot. n. 7915 del 03/02/2021.*

In particolare, con riferimento alla osservazione n.1 di cui al parere ARPA prot. n.58317 del 29/09/2017 che si riporta per pronta visione:

per quanto riguarda il processo di gestione delle anomalie e delle emergenze, non è indicata la tempistica associata sia all'interruzione dei lavori (intesa come intervallo di tempo tra il segnale dall'allarme collegato al superamento dei valori soglia di torbidità e la sospensione dei lavori) che alla loro ripresa (periodo di tempo minimo che trascorre tra la sospensione e la ripresa delle attività) nel caso di superamenti dei valori soglia di torbidità

si ritiene che il Proponente abbia ottemperato la richiesta con quanto contenuto nella nota in oggetto emarginata. Si precisa altresì che il valore soglia, calcolato sul 90° percentile dello spettro di misure di torbidità effettuato nella fase ante-operam, così come indicato nel documento trasmesso dalla Torre Moline con nota PEC del 22/06/2017, acquisito al prot. ARPA n.39345 del 22/06/2017, dovrà essere comunicato ad ARPA al termine della fase ante-operam di monitoraggio.”.

Considerati conclusi in senso favorevole i lavori della conferenza di servizi in data 05.02.2021, per la procedura di che trattasi. (VIA-VInCA coordinata con l'autorizzazione di cui all'art. 109 del D.Lgs. 152/06 smi)

Considerato acquisito, ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della L. 241/90 smi, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o

riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza (Comune di Maruggio, Regione Puglia Servizio Ecologia e Regione Puglia Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).

Acquisito il contributo istruttorio del Servizio Valutazione di Incidenza Ambientale della Provincia di Taranto.

Tenuto conto delle misure di mitigazione proposte dalla Società a contenimento delle possibili perturbazioni, dovute principalmente all'incremento della torbidità delle acque durante la fase di dragaggio.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che la proposta progettuale, non determini impatti significativi e negativi sulle matrici ambientali né perturbazioni e incidenze significative sullo stato di conservazione dell'habitat e/o specie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e pertanto, si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale (VIA-VincA) e Autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. 152/06 smi per il progetto di *“Movimentazione di sedimenti marini finalizzata al ripristino del passo d'accesso al porto turistico di Campomarino di Maruggio (TA) e contestuale ripascimento della spiaggia limitrofa”*.

Dato atto che per la sottoscritta non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 smi,

“La sottoscritta attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.”

Il responsabile del procedimento istruttorio
Funzionario Tecnico
Ing. Dalila Birtolo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **Vista** e fatta propria la relazione che precede e ritenuto di non doversene discostare;
- **Visto** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- **Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
- **Visto** il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 smi;
- **Vista** la L.R. 11 del 12/04/2001 smi;
- **Visto** il DM Ambiente n. 173 del 15 luglio 2016 *“Autorizzazione ad immersione in mare di materiali di escavo fondali marini – dragaggio – Attuazione articolo 109, Dlgs 152/2006”*;
- **Visto** il D.Lgs. 42/2004;
- **Visto** il DPR 357/1997 e smi;
- **Viste** la L.R. 17/07 smi;
- **Visto** lo Statuto provinciale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;
- **Visto** il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;
- **Vista** la Disposizione Presidenziale della Provincia di Taranto n. 16 del 23.04.2020 di conferimento dell'incarico ad interim della dirigenza Settore Pianificazione ed Ambiente al Direttore Generale Ing. Antonio Toritto;
- **Vista** la documentazione agli atti, comprese le risultanze ed i pareri acquisiti nel corso dei lavori di Conferenza di Servizi, tutti richiamati nella relazione che precede;

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

DETERMINA

- 1) di rilasciare la compatibilità ambientale (VIA-VInCA) e l'autorizzazione ex art. 109 D.Lgs. 152/06 smi** per il progetto di *“Movimentazione di sedimenti marini finalizzata al ripristino del passo d'accesso al porto turistico di Campomarino di Maruggio (TA) e contestuale ripascimento della spiaggia limitrofa”*, alla Società Torre Moline SpA – sede legale in Maruggio (TA) c/o Porto Turistico di Campomarino – P.IVA 02292740731, legale rappresentante Cavallo Francesco;
- 2) di precisare che il presente provvedimento comprende i seguenti titoli:**
 - Valutazione di Impatto Ambientale;
 - Valutazione di Incidenza Ambientale;
 - Autorizzazione Paesaggistica (ai sensi dell'art. 14 co.1 lettera c della L. R. 11/01 smi);
 - Autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. 152/06 smi.
- 3) di precisare che il presente provvedimento non esonera la ditta dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione, assenso, nulla-osta comunque denominati previsti per legge ai fini dell'esercizio dell'intervento. Inoltre, resta condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;**
- 4) di precisare che con riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 25 co. 5 del D.Lgs. 152/06 smi, la stessa ha efficacia temporale pari a cinque anni dal rilascio del presente provvedimento. Decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;**
- 5) di precisare che con riferimento all'Autorizzazione Paesaggistica (rilasciata ai sensi dell'art. 146 del DLgs 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR approvato con DGR 176/2015), il comma 4 dell'art. 146 del DLgs 42/2004, dispone che *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.”*. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal rilascio del presente provvedimento;**
- 6) di precisare che con riferimento all'Autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. 152/06 smi, così come disposto dall'art. 5 co. 3 del DM Ambiente n. 173/2016, la stessa è valida per l'intera durata dei lavori di escavo e comunque non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento;**
- 7) di stabilire che la Società dovrà rispettare tutte le prescrizioni/condizioni impartite dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento, in particolare:**
 - a) ARPA Puglia DAP Taranto CdS del 20.04.2017: *“Durante la fase di escavo e di ripascimento, la torbidità dovrà essere misurata in continuo (che si intende come necessariamente “automatica, autonoma, e continuativa durante l'intero periodo delle differenti fasi di monitoraggio”) al fine di monitorare l'andamento della torbidità durante i lavori e poter tempestivamente mettere in atto misure di mitigazione qualora dovessero essere superati i valori soglia determinati sulla base del monitoraggio della torbidità ante operam.”;*
 - b) ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 58317 del 29.09.2017: *dovranno necessariamente essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare e/o mitigare sia la dispersione dei sedimenti durante la fase di escavo e di ripascimento (ad esempio panne verticali atte a separare le zone da ripascere dalle aree caratterizzate da substrati duri coerenti, così come indicato nel documento) che una eventuale contaminazione dovuta a sversamento accidentale di olii,*

combustibili ed altre sostanze pericolose durante l'utilizzo di mezzi/attrezzature adoperate per l'intervento.";

- c) ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. n. 8992 del 08.02.2021: *"Si precisa altresì che il valore soglia, calcolato sul 90° percentile dello spettro di misure di torbidità effettuato nella fase ante-operam, così come indicato nel documento trasmesso dalla Torre Moline con nota PEC del 22/06/2017, acquisito al prot. ARPA n.39345 del 22/06/2017, dovrà essere comunicato ad ARPA al termine della fase ante-operam di monitoraggio."*;
- d) Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nota prot. 1615 del 24.02.2017: *"... sia evitato il ripascimento con sabbie dragate aventi colorimetria e/o granulometria non compatibili con quelle delle esistenti sabbie emerse, riutilizzando il materiale avente colorimetria e/o granulometria eventualmente non compatibile per usi alternativi quali, ad esempio, la ricomposizione dei valori paesaggistici del sito mediante la formazione di nuclei delle dune di Campomarino, a chiusura dei numerosi varchi esistenti fra le medesime;*
- e) Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto nota prot. 5308 del 15.03.2017: *"... eventuali presenze archeologiche o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera sui fondali attraverso le varie strumentazioni, dovranno essere immediatamente comunicate a questa Soprintendenza (art. 90 D.Lgs. 42/2004).*

Per quanto attiene l'ambito paesaggistico questa Soprintendenza chiede che il ripascimento delle sabbie rinvenienti dalle lavorazioni di dragaggio in progetto, siano realizzate nella forme di ripristino "artificiale", svolgendo tutte quelle operazioni necessarie per evitare l'erosione delle aree. Tutti questi fenomeni di tipo naturale alterano il paesaggio e per tali motivi risulta essere necessario utilizzare una forma consolidata di recupero, rigenerazione, ecc. di tali aree.

Per tale motivo si chiede di predisporre i materiali in modo da non creare forme di dislivello, e di pendenze non strutturate rispetto alla natura del sito, evitando forme di impatto visivo non uniforme.

Si suggerisce, altresì di porre in situ delle cortine vegetazionali basse (vedi cespuglio) che formino barriere tali da limitare l'erosione (vedi artifici di tipo ingegneria naturalistica).";

- f) Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nota prot. 4171 del 26.02.2020: *"... ritiene opportuno, sulla base delle indicazioni contenute allegato 3.1 delle summenzionate Linee Guida, il controllo della evoluzione del litorale in rapporto ai fenomeni erosivi attraverso una adeguata attività di monitoraggio, sulla base della quale "valutare l'opportunità di realizzare eventuali tipi di opere di protezione, i quali dovranno essere accuratamente studiati valutandone il loro impatto sulla dinamica dei sedimenti nella SubUnità fisiografica, anche mediante l'utilizzo di studi specialistici eseguiti con l'ausilio di modello fisico e/o numerico."*;
- g) Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale nota prot. 2439 del 04.02.2021: *"... si evidenzia che:*
 - 1. *Il concessionario resta obbligato a munirsi di ogni altra dovuta autorizzazione/licenza/nulla-osta necessaria alla regolare esecuzione dell'intervento;*
 - 2. *Il concessionario è tenuto a dragare le aree portuali come rappresentate negli elaborati progettuali oggetto della presente conferenza di servizi (vedasi elaborati denominati: Progetto Definitivo, Relazione Tecnico Descrittiva, Studio di impatto ambientale – figg. 2.3.A, 2.3.B e 2.3.C – consultabili sul sito istituzionale della Provincia);*
 - 3. *Il concessionario è tenuto a rispettare il cronoprogramma di progetto (riportato nelle relazioni denominate: Progetto Definitivo, Relazione Tecnico Descrittiva, Studio di impatto ambientale consultabili sul sito istituzionale della Provincia);*
 - 4. *Il concessionario è tenuto a fornire al termine dei lavori un rilievo batimetrico delle aree portuali oggetto di dragaggio, effettuato con tecnologia multi-beam che evidenzi il raggiungimento delle batimetriche previste dal progetto in trattazione;*

5. *Il concessionario è tenuto a fornire, al termine dei lavori, un rilievo della linea di riva relativo all'area oggetto dell'intervento di ripascimento, al fine di verificare il nuovo profilo costiero di cui alla fig. 7.5.2 d della Relazione Tecnico Descrittiva.*

A latere si avvisa che:

- a) *la Torre Moline S.p.A. è tenuta a comunicare tempestivamente la data di inizio e fine lavori, ai fini dell'attività di vigilanza e controllo in capo agli organi preposti nonché per consentire le verifiche di questa Amministrazione concedente connesse alla diffida di cui al prot. AOO_108_19/01/2021 n. 1127;*
 - b) *il Concessionario resta in ogni caso obbligato a provvedere al dragaggio dei fondali portuali relativi sia agli specchi acquei in concessione, sia agli specchi acquei esterni al perimetro della c.d.m. (c.d. porto peschereccio e passo di accesso), fino al ripristino della quota batimetrica di progetto riportata nella tavola MD GO.02 bis – Planimetria generale dell'intervento – allegato 2 all'Atto Formale n. 30/2001.*
 - h) *Provincia di Taranto CdS del 05.02.2021: “la Società dovrà rispettare quanto dichiarato negli elaborati progettuali presentati nell'ambito del presente procedimento (Progetto definitivo, Relazione Tecnico Descrittiva, Studio di impatto ambientale – figg. 2.3 A, 2.3 B e 2.3 C) che riportano quanto segue:*
 1. *superficie da dragare circa 18.000 mq;*
 2. *cronoprogramma dei lavori: cinque settimane.”;*
 - i) *Provincia di Taranto CdS del 05.02.2021: “la Società dovrà effettuare i lavori di che trattasi (dragaggio e ripascimento) al di fuori della stagione balneare”;*
- 8) di precisare che ogni eventuale modifica sostanziale dell'intervento oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicato a questa Provincia e sottoposto a quanto stabilito dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 109 del medesimo decreto;
- 9) di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, la Società dovrà rispettare, altresì, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza e prevenzione incendi ove applicabili;
- 10) di rispettare quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 152/06 smi ai fini della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento. A tal proposito, la Società dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla fine dei lavori, la documentazione di cui all'art. 28 co. 7-bis del TUA, nonché la documentazione attestante l'ottemperanza alle condizioni ambientali prescritte (anche ai sensi dell'art. 8 co.1 del DM Ambiente n. 173/2016). La documentazione riguardante la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali prescritte dovrà essere trasmessa alla Provincia di Taranto Settore Pianificazione e Ambiente, al Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, al Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, all'ARPA Puglia DAP Taranto in quanto soggetti individuati per tale verifica (ognuno per gli aspetti di propria competenza e limitatamente alle prescrizioni imposte di specifica competenza);
- 11) di precisare che ai sensi dell'art. 8 co.1 del DM Ambiente n. 173/2016 *“La vigilanza sul regolare svolgimento delle attività viene espletata dal Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera. Restano in capo al medesimo Corpo e agli altri organi di polizia giudiziaria, in conformità al dettato dell'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni.”;*
- 12) di precisare che ai sensi dell'art. 8 co. 2 del DM Ambiente n. 173/2016, le attività di monitoraggio sono svolte con oneri a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione. Le relative risultanze devono essere illustrate in apposita relazione tecnica, da inviare alla Provincia di Taranto Settore Pianificazione e

Ambiente, all'ARPA Puglia DAP Taranto e all'ASL Taranto al termine delle varie fasi previste dalla Società nel piano di monitoraggio.

- 13)** di stabilire che qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA-VInCA coordinato con l'autorizzazione di cui all'art. 109 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'Autorità competente procederà all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29 co. 2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e art. 7 co. 1 del DM Ambiente n. 173/2016;
- 14)** di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
- 15)** di notificare il presente provvedimento alla Società Torre Moline SpA, sede legale in Maruggio (TA) c/o Porto Turistico di Campomarino – P.IVA 02292740731, legale rappresentante Cavallo Francesco;
- 16)** di trasmettere copia del presente atto a cura della Provincia di Taranto a:
 - Regione Puglia – Sezione Vigilanza Ambientale;
 - A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
 - Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - NOE di Lecce;
 - Comando Provinciale G.di F. di Taranto;
 - Regione Carabinieri Forestale Puglia;
 - ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Tecnico e Opere Marittime;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto Taranto Sezione Demanio;
 - Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio – Demanio Marittimo;
 - Regione Puglia – Servizio Ecologia;
 - Regione Puglia Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;
 - Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - Comune di Maruggio (TA);
 - Dipartimento di Prevenzione SISP ASL TA;
- 17)** di dare atto che, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 s.m.i., non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
- 18)** di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 174bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- 19)** di dare atto, ai fini della pubblica conoscenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;
- 20)** di dare atto, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato in "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 21)** di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
- 22)** di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Taranto, 19/02/2021

Il Direttore Generale
TORITTO ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.